

Assicurazione multirischi per l'abitazione e la famiglia



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Globale Casa

Documento realizzato il 10 gennaio 2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili e la responsabilità civile dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni cagionati a terzi nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione, della vita di relazione e del tempo libero. La polizza assicura inoltre prestazioni di assistenza e di tutela legale per l'abitazione, la vita privata ed il lavoro dipendente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione INCENDIO ALL RISKS:** indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al suo contenuto causati da incendio ed altri eventi garantiti dal contratto. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione FURTO:** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in conseguenza di furto, rapina o estorsione. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione o relativo alla vita privata. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione ASSISTENZA:** garantisce prestazioni di tecnici specializzati per interventi di emergenza presso l'abitazione ed assistenza all'Assicurato a seguito di sinistro che renda inagibile la stessa. È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative per interventi di assistenza tecnica su dispositivi informatici e per consulenza veterinaria su animali domestici quali cani e gatti;
- ✓ **Sezione TUTELA LEGALE:** assicura spese e oneri per difendere, in sede giudiziale e stragiudiziale, i diritti dell'Assicurato e del suo nucleo familiare in caso di controversie nell'ambito della proprietà della sua abitazione, della sua attività lavorativa in qualità di dipendente e della sua vita privata. Per quest'ultima è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative per l'estensione territoriale della copertura al mondo intero e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Sono operanti esclusivamente le sezioni e le garanzie facoltative effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ edifici e/o unità abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione e/o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione e/o dichiarate inagibili da ordinanza delle pubbliche autorità;
- ✗ immobili non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto alle tipologie indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione per la sezione "Incendio All Risks": beni strumentali relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
- ✗ per la sezione "Furto": il contenuto riposto in locali e/o in mezzi di custodia aventi mezzi di chiusura insufficienti o aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ per la sezione "Responsabilità Civile": non sono considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri soggetti loro legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, se conviventi nella medesima abitazione dell'Assicurato);
- ✗ per la sezione "Tutela legale", per la "Responsabilità Civile della Famiglia" e per i servizi "Pet Assistance" e "Digital Assistance": persone giuridiche e soggetti aventi residenza al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
- ✗ per l'opzione "Lavoro Dipendente" della sezione "Tutela Legale": i medici ed altri soggetti esercenti qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- ✗ per il servizio "Pet Assistance" della sezione "Assistenza": cani e gatti non iscritti all'anagrafe degli animali da affezione ed animali diversi da cani e gatti.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno. Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per le sezioni "Incendio All Risks", "Furto", "Assistenza" e per la garanzia "Responsabilità Civile della proprietà"

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per la garanzia "Responsabilità Civile della famiglia"

- ✓ L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero, con il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni di Assicurazione per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.

Per la sezione "Tutela Legale"

L'assicurazione è operante:

- ✓ nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- ✓ in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- ✓ se acquistata la garanzia facoltativa "Estensione mondo", per i sinistri che avvengono in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Per alcune coperture della Sezione TUTELA LEGALE possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).

Assicurazione multirischi per l'abitazione e la famiglia



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Globale Casa

Documento aggiornato il 1° luglio 2022

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 662,35 milioni di Euro (di cui 204,65 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 457,70 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 275,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 311,35 milioni di Euro (di cui 128,65 milioni di Euro vita e 182,70 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 410,10 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 1.006,26 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 596,16 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 245,37%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 184,55 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 838,12 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 653,58 milioni di Euro ed un Ratio pari al 454,15%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali concordati con l'Assicurato puntualmente indicati nella scheda di polizza e/o nei relativi allegati.

INCENDIO ALL RISKS

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa. Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso. Vengono rimborsate, inoltre, una serie di oneri, onorari e spese resisi necessari per sgomberare e smaltire i residui del sinistro ed a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate. Sono previste le garanzie sempre operanti: lastre e fenomeno elettrico.

Alcune garanzie possono essere prestate nella forma assicurativa a "Valore Intero" oppure nella forma assicurativa a "Primo Rischio Assoluto", a seconda di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione, sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Franchigia di sezione	Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, attivando la franchigia di sezione. In questo caso, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.
------------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

Fenomeni atmosferici e sovraccarico neve	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve compresi eventuali danni da bagnamento all'interno dell'abitazione causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti causate dalla violenza degli eventi atmosferici o dal crollo totale o parziale del tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata dal sovraccarico di neve.
Eventi sociopolitici, terrorismo, atti vandalici e dolosi	La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di terrorismo e sabotaggio. Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'unità abitativa.

Danni da acqua	La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture (acqua condotta, gelo), trabocchi, rigurgiti ed occlusioni.
Ricerca e riparazione guasti	A seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia facoltativa "Danni da acqua", la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi.
Ricorso terzi	La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti alle cose di terzi - inclusi i locatari - causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio All Risks.
Rischio locativo	La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e nei limiti della Somma assicurata indicata in polizza, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione o in comodato dall'Assicurato, comprese le dipendenze facenti parte dell'unità abitativa assicurata, causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione, e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.
Lastre - somma assicurata in aumento	Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Lastre" che assicura i danni materiali e diretti dovuti alla rottura di lastre di vetro o cristallo.
Fenomeno elettrico - somma assicurata in aumento	Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Fenomeno Elettrico" che assicura, i danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchiature elettroniche ed elettriche dovuti a fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine.

FURTO	
La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a: furto, rapina e/o estorsione, atti vandalici, truffa, utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione, furto e rapina delle cose di proprietà dell'Assicurato portate nei locali di villeggiatura o temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. La Società indennizza inoltre: le spese per sostituire le serrature e rinforzare i mezzi di chiusura, le spese di pernottamento qualora a seguito di sinistro i locali dell'abitazione siano rimasti inagibili, il rifacimento materiale dei documenti personali e gli onorari a consulenti periti. Sono previste le garanzie sempre operanti: gioielli, preziosi, valori e denaro all'interno di mezzi di custodia; gioielli, preziosi, valori e denaro fuori dai mezzi di custodia; guasti cagionati dai ladri. L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.	
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO	
Franchigia di sezione	Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie attivando la franchigia di sezione, in questo caso tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le garanzie facoltative:	
Scippo e rapina all'esterno dei locali	La copertura è estesa allo scippo, alla rapina o all'estorsione, avvenuti al di fuori della dimora abituale e commessi ai danni dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare. È inoltre compreso il furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona che detiene le cose assicurate e sono indennizzabili anche le spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare conseguenti allo scippo o rapina consumati o tentati.
Gioielli, preziosi, valori e denaro all'interno di mezzi di custodia - somma assicurata in aumento	Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Gioielli, preziosi, valori e denaro all'interno di mezzi di custodia". Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimito previsto per l'estensione di garanzia sempre operante.
Gioielli, preziosi, valori e denaro fuori dai mezzi di custodia - somma assicurata in aumento	Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Gioielli, preziosi, valori e denaro fuori dai mezzi di custodia". Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimito previsto per l'estensione di garanzia sempre operante.
Guasti cagionati dai ladri - somma assicurata in aumento	Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Guasti cagionati dai ladri".

RESPONSABILITÀ CIVILE. La sezione è suddivisa nelle seguenti due coperture principali, acquistabili congiuntamente o separatamente:	
Responsabilità Civile della proprietà	la Società tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà dell'abitazione e delle relative dipendenze e pertinenze.
Responsabilità Civile della famiglia	la Società tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione ai fatti della vita privata, di relazione, del tempo libero e delle vacanze; la copertura vale anche per la conduzione delle abitazioni (abituale o saltuarie) e delle relative dipendenze e pertinenze.
Entrambe le coperture sono integrate dalle seguenti garanzie, sempre operanti, che estendono la Responsabilità Civile ai danni da: incendio, neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente, interruzione o sospensione di attività di terzi, inquinamento accidentale, committenza di lavori. Per la sola Responsabilità Civile della proprietà è operante l'estensione di garanzia per l'abitazione locata a terzi, mentre, per la sola Responsabilità Civile della famiglia opera l'estensione di garanzia verso gli addetti ai servizi domestici e familiari (R.C.O.) e la Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge.	

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le garanzie facoltative:	
Danni da acqua condotta (solo per la Responsabilità Civile della proprietà)	L'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da spargimento di liquidi avvenuto in conseguenza di rigurgito di fognature private; rottura accidentale di impianti tecnici, idrici (inclusi gli scaldabagni), igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento ed antincendio esistenti nell'abitazione assicurata, compresi i relativi allacciamenti e tubature.
Canì pericolosi ed animali da sella (solo per la Responsabilità Civile della famiglia)	L'Assicurazione vale per i danni causati a terzi da animali da sella e da cani appartenenti a razze canine pericolose (o ad incroci delle stesse) di proprietà, in detenzione od in uso all'Assicurato ed al suo nucleo familiare. La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia.
Bed & breakfast o affittacamere	L'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati agli ospiti in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast o affittacamere, svolta dentro una porzione della dimora abituale dell'Assicurato.

ASSISTENZA

Servizio "Home Assistance" (garanzia sempre prestata):

la copertura assicurativa prevede prestazioni di assistenza per l'abitazione erogate mediante la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che provvederà ad inviare un tecnico specializzato per far fronte alla situazione di emergenza, tra cui: fabbro, idraulico, termoidraulico, elettricista, vetraio, tapparellista, tecnico riparatore di elettrodomestici. A seguito di sinistro, sono previsti anche l'invio di personale specializzato per pulizia (in caso di incendio o furto) o per asciugatura (in caso allagamento o infiltrazione d'acqua). Inoltre, qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile o inagibile l'abitazione, la struttura organizzativa provvederà al trasloco ed al trasferimento mobili, all'invio di un sorvegliante ed al rimborso delle spese di albergo. Laddove l'Assicurato si trovi in viaggio e debba rientrare immediatamente alla propria abitazione a seguito di sinistro, la struttura organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio per il rientro anticipato e quello per il successivo proseguimento nel caso in cui egli desideri riprendere il viaggio interrotto.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura dell'assistenza abitazione acquistando i servizi aggiuntivi:

Digital Assistance	In caso di guasto o malfunzionamento di dispositivi informatici e digitali (quali PC, Tablet, Smartphone, Stampanti, Fax, POS, Router e Scanner), la struttura organizzativa provvederà ad attivare il servizio di assistenza da remoto; laddove la risoluzione del problema non fosse possibile da remoto, provvederà all'invio di un tecnico informatico specializzato per la riparazione del dispositivo presso l'abitazione dell'Assicurato.
Pet Assistance	La struttura organizzativa provvederà a fornire le seguenti prestazioni di consulenza ed assistenza per animali domestici (quali cani e gatti): consulenza veterinaria e nutrizionale a seguito di infortunio o malattia dell'animale domestico; consulenza legale; invio di un pet sitter in caso di infortunio dell'Assicurato; consulenza veterinaria e segnalazione di centri e cliniche veterinarie durante un viaggio.

TUTELA LEGALE

Avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia e le spese processuali (compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte) occorrenti all'Assicurato e al suo nucleo familiare per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti in funzione dell'opzione acquistata. Sono previste le seguenti opzioni, acquistabili congiuntamente o separatamente:

- A) **Immobile:** le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario dell'abitazione (abituale o saltuaria) assicurata;
- B) **Vita Privata:** le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale;
- C) **Lavoro Dipendente:** le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo nucleo familiare nella veste di lavoratori dipendenti.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: l'opzione B), **Vita Privata**, può essere integrata acquistando le garanzie facoltative:

Estensione Mondo	Estende la validità territoriale delle garanzie al mondo intero.
Atti di volontaria giurisdizione	Le garanzie vengono prestate per presentare ricorsi e istanze quali: separazione consensuale o divorzio, interdizione, inabilitazione, dichiarazione di assenza o morte presunta, nomina di un amministratore di sostegno per un parente o un congiunto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contrante sullo stato e sulla natura dei beni e/o dei soggetti assicurati. Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrare il meccanismo di funzionamento della franchigia, dello scoperto, del limite d'indennizzo e del massimale:

La **franchigia** è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'Assicurato e viene espressa in cifra assoluta. Alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00 e le condizioni prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'Assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 200,00.

Lo **scoperto** è una parte di danno che resta a carico dell'Assicurato e si esprime con una percentuale da calcolare sul danno stesso. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00 male condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà di € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; scoperto = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 1.000,00.

Il **massimale** e/o il **limite di indennizzo** rappresentano la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale e/o il limite di indennizzo possono essere per sinistro oppure per anno assicurativo. Se l'importo del danno è superiore al massimale o al limite d'indennizzo, la differenza resta a carico dell'Assicurato. Ad esempio, se il danno ammonta ad € 3.000,00, ma il limite d'indennizzo previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, la Società sarà tenuta a indennizzare solo fino a concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza di € 2.000,00.

INCENDIO ALL RISKS

Condizioni di operatività:

a) l'edificio contenente l'unità abitativa deve risultare:

- adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva;
- non essere in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione.

b) l'unità abitativa, sia essa un appartamento in condominio, una casa a schiera o una villa, deve risultare:

- conforme ad una delle seguenti tipologie costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni delle condizioni di assicurazione:

Tipo A, costruita interamente con materiali incombustibili;

Tipo B, costruita anche - ma non esclusivamente - con materiali combustibili;

Tipo C, costruita con materiali ecocompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (c.d. "bioedilizia");

- adibita a dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato, salvo che non sia da lui concessa a terzi in locazione, comodato d'uso od usufrutto. Nel solo caso in cui l'abitazione assicurata sia una dimora abituale:

- è ammessa la compresenza di locali adibiti a studio professionale od ufficio, ove l'Assicurato svolga la propria attività, purché questi occupino una superficie non superiore ad 1/3 del totale;

- è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di ricezione (bed & breakfast o affittacamere), purché esercitata a norma di legge e con un numero massimo di 10 posti letto.

Delimitazioni e detrazioni:

se viene attivata la franchigia di sezione, l'importo viene indicato nell'allegato "GA" alla Scheda di Polizza ed i sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta. In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione. In caso di più ubicazioni assicurate, i seguenti limiti di indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione:

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti pregiati, Gioielli e Preziosi	<i>40 % della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto o Collezione</i>	==
Valori e Denaro	<i>€ 2.000,00 per Sinistro</i>	==
Limite per oggetto nelle Dipendenze	<i>€ 10.000,00</i>	==
Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura	<i>10 % della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	<i>20 % dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	<i>€ 150,00 al giorno con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Onorari periti e consulenti	<i>2 % dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Trasferimenti per infortunio	<i>€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Canoni fissi utenze	<i>€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Perdita pigioni	<i>15 % dell'Indennizzo con il limite di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia	<i>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==

Rimpiazzo combustibile	€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocaimento	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rifacimento Documenti personali	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Alimentari in refrigerazione	€ 300,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
La stre		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 100,00
b) Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	€ 100,00
Fenomeno elettrico		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 250,00 salvo il caso in cui non sia indicata una diversa Franchigia nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza
b) Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
Fenomeni atmosferici		
a) Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti incompleti, Pannelli solari termici e fotovoltaici, tende frangisole rigidamente installate	a) € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza
b) Danni da grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida	b) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza
c) Ogni altro tipo di danno	c) 100% della Somma assicurata	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
d) Sovraccarico neve	d) 50% della Somma assicurata	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
a) Terrorismo	a) 50% della Somma assicurata	€ 250,00
b) Guasti cagionati dai ladri ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi	b) € 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	€ 250,00
c) Ogni altro tipo di danno	c) 100% della Somma assicurata	€ 250,00
Danni da acqua		
a) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	a) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
b) Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni	b) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
c) Gelo	c) € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
d) Ogni altro tipo di danno	d) 100% della Somma assicurata	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
Ricerca e riparazione guasti	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza
Differenziale storico artistico	20% della Somma assicurata con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==

NB: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro - se non espressamente e diversamente indicato (ad esempio nel caso di garanzia prestata nella forma assicurativa a "Primo Rischio Assoluto") - trova applicazione la c.d. "regola proporzionale", pertanto, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

Esclusioni: sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:

- fatti commessi o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro nucleo familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- contaminazione, anche da sostanze radioattive, o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento ed escursioni termiche;
- funghi, microrganismi, insetti, muffa e batteri;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle

condizioni di assicurazione.

Sono inoltre sempre esclusi i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle condizioni di assicurazione.

Salvo che il sinistro non abbia alcun tipo di relazione con gli eventi di seguito elencati, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- f) guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- g) confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- h) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) bradisismo, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno.

Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni, **non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da:**

- j) mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subiti dai beni assicurati, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle condizioni di assicurazione;
- k) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle condizioni di assicurazione;
- m) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- n) distacco di intonaci, cornicioni, gronde, tappezzerie, moquettes, pavimentazioni, affreschi e dipinti murali;
- o) fermentazione, evaporazione, sublimazione, liquefazione, interruzioni di reazioni termiche, chimiche o biologiche;
- p) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
- q) smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle condizioni di assicurazione;
- r) ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica;
- s) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;
- t) guasti o rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, errata manipolazione;
- u) urto di veicoli o natanti in uso all'Assicurato o al suo nucleo familiare, oppure in movimento su area privata;
- v) furto, rapina, estorsione, truffa e scippo – sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dalla garanzia facoltativa "Eventi sociopolitici, terrorismo, atti vandalici e dolosi";
- w) animali e vegetali in genere;
- x) trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- y) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto o di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore o il venditore;
- z) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- aa) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento.

Salvo quanto stabilito dalle Garanzie Facoltative, se attivate, sono infine esclusi i danni causati o derivati da:

- bb) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
- cc) fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve;
- dd) gelo;
- ee) bagnamento, allagamento e danni da acqua in genere;
- ff) guasti, occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere.

FURTO

Condizioni di operatività:

oltre alle condizioni già previste per la sezione Incendio All Risks, l'unità abitativa e/o le relative dipendenze contenenti le cose assicurate, devono essere costruite in muratura o materiali similari di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia tradizionale o bioedilizia. Inoltre, ogni apertura, porta, finestra verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di chiusura di tipo normale o rafforzato, aventi le caratteristiche indicate nelle Definizioni delle condizioni di assicurazione.

Delimitazioni e detrazioni:

se viene attivata la franchigia di sezione, l'importo viene indicato nell'allegato "GA" alla Scheda di Polizza ed i sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta. In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione. In caso di più ubicazioni assicurate, i seguenti limiti di indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione:

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti pregiati	<i>50% della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto</i>	<i>= =</i>
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di custodia		

a) Garanzia base (sempre prestata)	a) 20 % della Somma assicurata, con il massimo di € 10.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.000,00 per Valori e Denaro	==
b) Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro	==
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro contenuti all'interno di Mezzi di custodia		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) 50 % della Somma assicurata, con il massimo di € 20.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.500,00 per Valori e Denaro	==
b) Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro	==
Contenuto nelle singole Dipendenze	Dimora abituale 10 % della Somma assicurata con il limite di € 600,00 per singolo oggetto	==
	Dimora saltuaria 10 % della Somma assicurata con il limite di € 300,00 per singolo oggetto	==
Guaсти cagionati dai ladri		
a) Garanzia base (sempre prestata)	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 250,00
b) Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	€ 250,00
Atti vandalici	50 % della Somma Assicurata per il Contenuto	==
Spese di sostituzione serrature	€ 500,00 per Sinistro	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	€ 1.000,00 per Sinistro	==
Rifacimento Documenti personali	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Potenziamento dei Mezzi di chiusura	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Utilizzo fraudolento di carte di credito	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Cose portate in villeggiatura	10 % della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00	==
Cose depositate presso terzi	10 % della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00	==
Scippo e Rapina all'esterno dei locali	€ 1.500,00 per Sinistro con il limite di € 500,00 per Valori e Denaro e di € 250,00 per spese sanitarie	€ 150,00
Truffa	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Furto attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali	==	Scoperto 20%
Furto attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati	==	Scoperto 30%
Mancato funzionamento dell'impianto d'allarme generico	==	Scoperto 20%
Mancato funzionamento dell'impianto d'allarme collegato	==	Scoperto 30%
Furto senza Scasso con presenza di persone	==	Scoperto 10%
Furto mediante concorso di collaboratori familiari	==	Scoperto 10%

Esclusioni:

sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dall'Assicurato, del Contraente o dei componenti il loro Nucleo familiare;
- dovuti a comportamento doloso o colpa grave di:
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere a norma di legge;
 - persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori;

- c) verificatisi in relazione a od in occasione di:
- atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, della Rapina o dell'Estorsione consumati o tentati;
 - Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;
 - eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane;
 - confische, sequestri e requisizioni;
- d) determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, indiretti di qualsiasi natura o comunque che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- e) a Cose all'aperto, oppure collocate su balconi, terrazze, corridoi, pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- g) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici;
- h) occorsi quando siano trascorsi più di 45 giorni consecutivi da quando la Dimora abituale risulti disabitata oppure incustodita;
- i) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando riposti in Dipendenze non comunicanti con le Unità abitative assicurate;
- l) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando i locali della Dimora abituale risultino disabitati od incustoditi per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni;
- m) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati quando i locali costituiscano Dimora saltuaria;
- n) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati, nonché al Contenuto di proprietà del locatario quando i locali costituiscano Dimora locata a terzi;
- o) nel caso di Unità abitativa adibita anche a Bed & Breakfast:
- a Cose di proprietà degli ospiti non consegnate;
 - a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti pregiati di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di custodia.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Delimitazioni e detrazioni: a seguire si riportano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti operanti per la sezione Responsabilità Civile:

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
Danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico	<i>Il minore importo tra il Massimale assicurato indicato in Polizza ed € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Danni da Rigurgito di fogna, spargimento d'acqua e di liquidi	==	€ 200,00
Danni a Cose di terzi causati da cani, da Cani pericolosi e da Animali da sella	==	€ 250,00
Danni causati dalla messa in movimento o circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od incapaci per legge e non abilitati alla guida	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Danni da interruzione o sospensione di attività	<i>10% del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari	<i>50% del Massimale assicurato con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni da committenza di lavori di straordinaria manutenzione	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==

Esclusioni:

la copertura non opera in generale per i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "bed & breakfast o affittacamere", se attivata;
- c) da furto consumato o tentato;
- d) derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi;
- e) derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali). Danni punitivi di qualsiasi natura;
- f) da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia "Danni da committenza di lavori";
- g) direttamente o indirettamente derivanti da amianto o da prodotti contenenti amianto;
- h) da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia

"Danni da inquinamento accidentale";

- i) derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- j) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

In particolare, per la **"Responsabilità Civile della Proprietà"**, la copertura non vale per i danni derivanti:

- k) dalla conduzione di edifici ed unità abitative, interi o porzioni, e qualunque loro dipendenza o pertinenza;
- l) da umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- m) dallo spargimento di acqua o liquidi, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Danni da acqua condotta", se attivata.

In particolare, per la **"Responsabilità Civile della Famiglia"**, la copertura non vale per i danni derivanti:

- n) dalla proprietà di edifici ed unità abitative, interi o porzioni, e qualunque loro dipendenza o pertinenza;
- o) dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla detenzione di: animali da sella, cani appartenenti a razze canine pericolose o ad incroci delle stesse, cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni), salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Canì pericolosi ed animali da sella", se attivata;
- p) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- q) dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge;
- r) dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di natanti a motore di qualunque lunghezza o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- s) dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili [salvo quelli a pilotaggio remoto di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1, come specificato nell'Allegato Parte A Regolamento (UE) 2019/947], ultraleggeri e deltaplani, nonché dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e di tutti gli sport aerei e motoristici in genere;
- t) dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati.

ASSISTENZA

Servizio HOME ASSISTANCE

Delimitazioni e detrazioni:

Ogni prestazione di assistenza che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno assicurativo ed in ogni caso fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, come di seguito riportato:

Prestazione	Massimale
Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 300,00
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 300,00
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 300,00
Interventi di emergenza per danni da acqua	€ 300,00
Invio di un termoidraulico	€ 300,00
Invio di un tapparellista	€ 300,00
Invio di un vetraio	€ 300,00
Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici	€ 300,00 per costi di uscita e manodopera + € 150,00 per costi di materiali e ricambi
Trasloco	===
Impresa di pulizia	€ 300,00
Invio di un sorvegliante	€ 300,00
Trasferimento mobili	€ 300,00
Spese di albergo	€ 500,00
Rientro anticipato in caso di emergenza	€ 300,00
Proseguimento del Viaggio	€ 300,00

Esclusioni comuni a tutte le prestazioni:

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave dell'assicurato;
- b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f) gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- g) i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- h) i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- i) i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

Esclusioni delle singole prestazioni:

- a) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;

- b) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e la prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a: guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, imperizia o negligenza dell'Assicurato, danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici;
- c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e sono esclusi gli interventi dovuti a: corto circuito provocato da imperizia o negligenza, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore;
- d) Interventi di emergenza per danni da acqua: sono esclusi i sinistri dovuti a: guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici), danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, imperizia o negligenza dell'Assicurato;
- e) Invio di un termoidraulico, di un tapparellista, di un vetraio: restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione;
- f) Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici: sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore;
- g) Trasloco: resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro;
- h) Spese di albergo: restano a carico della Società le spese di pernottamento e prima colazione per una notte. Il massimale previsto si intende per sinistro qualunque sia il numero di persone coinvolte;
- i) Rientro anticipato in caso di emergenza e proseguimento del viaggio: le prestazioni non sono operanti se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

Servizio DIGITAL ASSISTANCE

Delimitazioni e detrazioni:

Le prestazioni di assistenza che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 21 e fino ad un massimo di 3 volte per ciascun dispositivo durante il periodo di durata della Polizza.

Esclusioni:

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Servizio PET ASSISTANCE

Delimitazioni e detrazioni:

Le prestazioni di assistenza che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino ad un massimo di 3 volte per ciascuna tipologia di intervento e per ciascun animale domestico, durante il periodo di validità della Polizza e nei seguenti giorni ed orari:

Prestazione	Operatività della prestazione
Consulenza legale PET Assistance	dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali
Invio PET Sitter	dalle 9 alle 18 (7 giorni su 7)
Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia	dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali

Per il primo invio del pet sitter è richiesto un preavviso di 3 giorni e la prestazione verrà erogata fino a un massimo di 10 giorni per 1 ora al giorno. L'assistenza in viaggio non opera per animali domestici di età superiore a dieci anni. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite di età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

Le prestazioni di consulenza non valgono come diagnosi e sono prestate sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Esclusioni:

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

TUTELA LEGALE

Delimitazioni e detrazioni:

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società.

Nell'ipotesi di sinistro che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

Esclusioni:

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, navi e natanti da di porto o aeromobili;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione assicurata;
- per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- per i sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;
- per vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e degli amministratori delle medesime;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica o della professione di ostetrica;
- per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- per la difesa penale per abuso su minori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro può essere presentata: - a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 - a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma - a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdi.it - a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdi.it - rivolgendosi al proprio intermediario Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario. Il sinistro deve essere comunicato, allegando la documentazione necessaria (es. descrizione dettagliata del danno con data e ora del sinistro, elenco dettagliato delle cose danneggiate, denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).
	Assistenza diretta Le prestazioni relative al Servizio Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società tramite la propria organizzazione. In caso di sinistro si deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., 24 ore su 24: dall'Italia, al numero verde 800.542.002 –dall'estero, al numero +39.02.5828.6671
	Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax: +39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce e all'indirizzo di posta elettronica sinistri@ARAG.it per l'invio di successiva documentazione. Le prestazioni relative al Servizio Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e

	comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.
--	---

Obblighi dell'impresa

I termini entro i quali la Società si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.

Per i sinistri ascrivibili alle sezioni Incendio All Risks e Furto, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni. Indicizzazione In caso di contratto con tacito rinnovo e salvo che non sia diversamente pattuito in polizza, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati (già indice del costo della vita). Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i valori espressi in percentuale, nonché tutte le Prestazioni della sezione "7 – Norme che regolano la sezione Assistenza".
Rimborso	Recesso per sinistro In caso di recesso per sinistro, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge. Recesso per ripensamento In caso di esercizio del diritto di ripensamento (esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza), il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. Per alcune coperture della Sezione TUTELA LEGALE possono essere previsti periodi di carenza, in quanto, sono coperti i sinistri che sono avvenuti: - dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. - trascorsi 2 anni dalla data di effetto del contratto, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Risoluzione	Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari e/o conduttori di abitazioni civili che vogliono proteggere l'immobile ed il suo contenuto per i danni materiali e diretti ed il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali inerenti sia la proprietà/conduzione dell'abitazione che la vita privata e familiare.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2021), è, in percentuale, pari al 24,75% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 24,75 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al:

- 22,25% per le sezioni: Incendio All Risks (ad esclusione della garanzia "Lastre"), Furto, Responsabilità Civile;
- 21,25% per la sezione Tutela Legale e per la garanzia "Lastre" della sezione Incendio All Risks;
- 10% per la sezione Assistenza.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Gennaio
2022



[Globale Casa]

**Contratto di Assicurazione Incendio All Risks, Furto,
Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale
dedicato alle abitazioni civili**

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talánx.

GAIOALE CASA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	8
2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio	8
2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione	8
2.3 – Recesso in caso di Sinistro	8
2.4 – Modifiche dell'Assicurazione	8
2.5 – Altre Assicurazioni	8
2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati	8
2.7 – Aggravamento del Rischio	8
2.8 – Diminuzione del Rischio	8
2.9 – Oneri fiscali	8
2.10 – Rinvio alle norme di legge	8
2.11 – Foro competente	8
2.12 – Adeguamento automatico annuale - Indicizzazione	8
2.13 – Assicurazione per conto altrui	9
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate	9
2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza	9
2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)	9
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	10
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS	11
4.1 – Oggetto dell'Assicurazione	12
4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti	12
4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione	12
4.4 – Esclusioni	12
4.5 – Garanzie facoltative	13
4.6 – Franchigia di sezione	16
4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	16
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	18
5.1 – Condizioni di operatività	18
5.2 – Oggetto dell'Assicurazione	18
5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	19
5.4 – Esclusioni	19
5.5 – Garanzie facoltative	20
5.6 – Franchigia di sezione	20
5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	20
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	22
6.1 – Condizioni di operatività	22
6.2 – Oggetto dell'Assicurazione	22
6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti	24
6.4 – Esclusioni	25
6.5 – Garanzie facoltative	26
6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	27
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA	28
7.1 – Servizio assistenza Home Assistance	28
7.2 – Servizio assistenza Digital Assistance	30
7.3 – Servizio assistenza Pet Assistance	31
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	33
8.1 – Oggetto dell'Assicurazione	33
8.2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione	33
8.3 – Garanzie prestate – Opzione A: Immobile	33
8.4 – Garanzie prestate – Opzione B: Vita privata	34
8.5 – Garanzie facoltative relative all'Opzione B: Vita privata	34
8.6 – Garanzie prestate – Opzione C: Lavoro dipendente	35
8.7 – Esclusioni	35
8.8 – Validità delle garanzie	35
8.9 – Massimale	36

8.10 – Estensione territoriale	36
9. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	37
9.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate	37
9.2 – Norme valide per le sezioni Incendio All Risks e Furto	37
9.3 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile	40
9.4 – Norme valide per la sezione Assistenza	41
9.5 – Norme valide per la sezione Tutela legale	41

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:

Abitazione: vedere Unità Abitativa.

Abitazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'intera costruzione edile o porzione della stessa, Dimora Abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o Dimora Saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta o ceduta in locazione, indicata nella Scheda di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Alluvione e Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animale Domestico (definizione valida solo per la sezione Assistenza): si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati sulla Scheda di Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato.

Animali Domestici e da Sella: animali d'affezione che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per alimentazione a scopi professionali, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Attività Professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Bed & Breakfast: servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, anche saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi di collaboratori familiari. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti locali.

Cani Pericolosi - Razze Canine Pericolose: cani appartenenti alle seguenti razze: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Bandog, Cane Corso Italiano, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Brie (o Briard), Cane da pastore di Charplanina, Cane da Serra da Estrela, Cane lupo cecoslovacco, Dobermann, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Mastino Tibetano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario (o Dogo canario), Perro da presa Mallorquin, Pitt bull, Pitt bull mastiff (o Bullmastiff), Pitt bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tornjak, Tosa inu. Sono considerati altresì pericolosi i cani derivati da incroci con le precedenti razze o sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività.

Cassette di Sicurezza: mobili studiati e realizzati per la custodia di oggetti di valore, collocati in appositi locali blindati all'interno degli istituti di credito.

Collezione: raccolta ordinata sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria.

Contenuto: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto posto nei locali delle dimore assicurate, delle Pertinenze e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.

Sono assimilabili al Contenuto le migliorie apportate dal locatario per decorazione o funzionalità al Fabbricato, se questo non è assicurato, escluse comunque le opere murarie e gli impianti fissi in esse contenute.

Rientrano nella categoria anche i beni riferibili alle seguenti definizioni:

- **Apparecchiature Elettroniche:** gli apparati funzionanti tramite circuiti percorsi da corrente debole;
- **Collezioni:** raccolte ordinate sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria;
- **Elettrodomestici:** Apparecchiature Elettroniche, elettriche od elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio della persona;
- **Gioielli e Preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00;
- **Oggetti Pregiati:** pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico;
- **Valori e Denaro:** denaro contante, valori bollati senza interesse filatelico, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione.

Convivente More Uxorio: persona che, in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato ed ha in comune con esso la residenza anagrafica, o il domicilio abituale o lo stato di famiglia. Sono escluse le persone che convivono more uxorio con altri soggetti appartenenti al Nucleo Familiare.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente all'Assicurazione di Responsabilità civile, anche gli animali.

Costo di Rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Device (definizione valida solo per la sezione Assistenza): i personal computer (PC), i laptop, gli smartphone ad uso proprio/privato di proprietà dell'Assicurato.

Dimora Abituale: unità immobiliare dove il Contraente o l'Assicurato abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi dimorino continuativamente per la maggior parte dell'anno.

Dimora Locata a Terzi: unità immobiliare di proprietà del Contraente concessa in locazione, uso o comodato.

Dimora Saltuaria: Unità immobiliare dove il Contraente o l'Assicurato non dimorano abitualmente. È considerata Dimora Saltuaria anche l'unità immobiliare di proprietà del Contraente da questi occasionalmente concessa in locazione, uso o comodato a terzi fino ad un massimo di novanta giorni/anno anche non consecutivi. Non sono considerate Dimore saltuarie le unità immobiliari in multiproprietà.

Dipendenze e/o Pertinenze: la soffitta, la cantina, l'autorimessa ad uso privato, i locali e gli Edifici minori che completano, anche se separati, l'Edificio principale.

Disabitazione: assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Documenti Personali: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, carta di debito e/o di credito, tessera sanitaria ed altre tessere o carte nominative per abbonamenti e/o per l'erogazione di servizi.

Edificio: struttura edile entro la quale sono contenuti i locali costituenti le Unità Abitative assicurate.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Estorsione: azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: la costruzione edile, comprese le opere di fondazione ed interrati, impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati considerati immobili per natura e destinazione, impianti idrici, termici, elettrici ed elettronici, di allarme, di segnalazione e video sorveglianza, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, ascensori e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline, antenne radiotelevisive, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate, piscine, campi e spazi sportivi e da gioco. È compresa anche l'eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.

Fenomeni Atmosferici: manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini metereologici.

Fenomeno Elettrico: variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.

Frana o Franamento: rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno del suolo.

Franchigia: parte di danno a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.

Furto: impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Gioielli e Preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00.

Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna all'Unità Abitativa;
- sistema di registrazione ed adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive;
- dispositivo dotato di allerta telefonica automaticamente attivata verso almeno un utente privato e contemporaneamente, od in immediata successione, verso un Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Impianto di Allarme Generico: apparato elettronico costituito almeno dai seguenti elementi:

- centralina di comando autoprotetta;
- rilevatori o sensori volumetrici e/o perimetrali;
- sirena di segnalazione acustica esterna all'Unità Abitativa;
- sistema di registrazione ed adeguata memoria per la verifica dell'attivazione e disattivazione del dispositivo;
- alimentazione di emergenza autonoma, in grado di sopperire ad interruzione della pubblica energia elettrica per un periodo non inferiore a 12 ore consecutive.

L'impianto deve essere dotato di certificazione di corretta installazione ad opera di azienda specializzata e della documentazione attestante la regolare manutenzione secondo i tempi e le modalità previste dal costruttore e/o dall'installatore.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica.

Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.

Infortunio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all'Animale Domestico oggettivamente constatabili.

Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d'arredo.

Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.

Malattia (definizione valida solo per la sezione Assistenza): ogni alterazione dello stato di salute dell'Animale Domestico non dipendente da Infortunio.

Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Mezzi di Chiusura Normali: elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- robusti Serramenti di legno, di materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, purché chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate validamente ancorate o fissate al muro, all'interno delle quali sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso senza effrazione delle relative strutture.

Mezzi di Chiusura Rafforzati: elementi dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, purché chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro e con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente inferiore a 50 per 18 cm. e, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie inferiore a 400 cmq.

Mezzi di Custodia: contenitori quali casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, corpi di contenimento interamente in acciaio o leghe metalliche aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti di adeguato spessore e dotati di congegni di chiusura atti a contrastare attacchi per mezzo di tradizionali strumenti manuali o meccanici;
- battenti dotati di protezione delle cerniere;
- movimento di chiusura tramite serratura di sicurezza o combinazione numerica atte a movimentare catenacci multipli ad espansione.

I Mezzi di Custodia devono avere peso non inferiore a kg. 150 oppure, se casseforti a muro, devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio integrato nel corpo della cassaforte, atto ad impedirne l'asportazione senza demolizione del muro stesso.

Nucleo Familiare: il Nucleo Familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
- b) il Convivente More Uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
- c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, affidamento, adozione e tutela.

Nucleo Familiare (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del Sinistro.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti Pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L'impianto deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni Atmosferici anche di forte intensità.

Parti: il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, il periodo coincide con la durata stessa.

Pertinenze e/o Dipendenze: vedi "Dipendenze e/o Pertinenze".

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Preziosi: vedere Gioielli e Preziosi.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi all'interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio Locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato / Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all'Abitazione tenuta in locazione dall'Assicurato.

Rivalsa: l'azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete, cioè l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Via del Commercio, 9 – 37135 Verona.

Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società, in relazione a garanzia diverse dalla Responsabilità Civile.

Struttura Organizzativa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Superficie dei Locali: area complessiva in metri quadrati dei locali indicati nella Scheda di Polizza e determinata dalla superficie complessiva calpestabile dei vani che costituiscono i locali e le Dipendenze. Sono escluse dal computo complessivo le superfici occupate da muri pieni e perimetrali, le parti comuni delle abitazioni in condominio, le aree adibite a giardino, orto o parco.

Terremoto: sismico movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l'effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.

Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.

Tipologia Abitativa: può essere costituita da:

- **Appartamento in Condominio:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'Edificio;
- **Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare:** Unità Abitativa facente parte di Edificio con altre Unità Abitative tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato;
- **Villa Monofamiliare:** Unità Abitativa isolata, costituita da un intero Edificio destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

Tipologia Costruttiva: può essere di:

Tipo A: Interamente Incombustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne, armatura e copertura del Tetto in materiali Incombustibili. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo B: Parzialmente Combustibile: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;

Tipo C: Bioedilizia: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una classe di resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armature e coperture del Tetto pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Transazione: accordo con il quale le Parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.

Unità Abitativa: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero Fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area.

Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell'area; per le altre cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo Stato d'Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore di Ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Valori e Denaro: denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.

Vetro Antisfondamento o Stratificato: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro tra loro accoppiati rigidamente, con interposto uno strato materiale plastico, per l'intera superficie, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Viaggio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

2.3 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.

L'eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.

2.4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.5 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.

2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.8 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

2.9 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

2.10 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.11 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, Assicurato o avente diritto.

2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;

- l'aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i valori espressi in percentuale, nonché tutte le Prestazioni della sezione "7 – Norme che regolano la sezione Assistenza".

2.13 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta".

2.14 – Ispezione delle Cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza

In caso di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.

Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a hdi.assicurazioni@pec.hdi.it.

Il Contraente dovrà inoltre restituire alla Società copia dei documenti assicurativi, fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie.

2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente Assicurazione non sarà operante e l'assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio esponga l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
- c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(dichiarazioni del Contraente valide per tutte le Sezioni e sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)

In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, la garanzia - per ciascuna Unità Abitativa assicurata - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.

In particolare:

- A)** L'Edificio contenente l'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
 - non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
- B)** L'Unità Abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
- **conforme ad una delle seguenti Tipologie Costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:**
 - a) **Tipo A**, ossia interamente in materiale Incombustibile;
 - b) **Tipo B**, ossia parzialmente in materiale combustibile;
 - c) **Tipo C**, ossia in materiali ecompatibili e secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (c.d. "Bioedilizia");
 - **adibita a Dimora Abituale o Saltuaria dell'Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, comodato d'uso od usufrutto. Nel solo caso di Dimora Abituale:**
 - è ammessa la compresenza di locali adibiti a studio professionale od ufficio, ove l'Assicurato svolga la propria attività **purché** questi occupino una superficie non superiore ad 1/3 del totale;
 - è ammessa la compresenza di locali destinati dall'Assicurato ad attività di ricezione (affittacamere o Bed & Breakfast) **purché** esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 10;
 - appartenente ad una delle seguenti Tipologie Abitative:
 - a) Appartamento in Condominio;
 - b) Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare;
 - c) Villa Monofamiliare.

Nel caso in cui si tratti di Appartamento in Condominio, il piano in cui è posta l'Unità Abitativa assicurata può essere:

- a) seminterrato, piano terreno o piano rialzato;
- b) piano intermedio;
- c) attico e/o superattico.

Il piano andrà indicato senza tener conto di Dipendenze o Pertinenze quali box e cantine e, in caso di Unità Abitativa su più piani, considerando il piano più basso.

Le eventuali Dipendenze o Pertinenze sono comunque assicurate se ad esclusiva disposizione dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare e **purché destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e/o attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l'Unità Abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 mt da essa;**

- di superficie:
 - a) inferiore ai 100 mq;
 - b) compresa tra i 100 ed i 150 mq;
 - c) superiore ai 150 mq;
- parte di un Edificio (se trattasi di Appartamento in Condominio, Casa a Schiera o Villa Plurifamiliare), o costituire essa stessa Edificio (se trattasi di Villa Monofamiliare), con anzianità di costruzione – quale risultante dall'iscrizione al catasto – che, all'atto della stipula della Polizza, risulti essere:
 - a) inferiore ai 5 anni;
 - b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
 - c) superiore ai 15 anni.

È ammesso il caso che il Contraente dichiari di non conoscere l'età dell'Edificio in cui è inserita l'Unità Abitativa assicurata **purché tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza.**

In caso di trasloco, il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società il nuovo indirizzo. In tale evenienza, durante il periodo del trasloco e comunque non oltre i sette giorni successivi a quello della comunicazione di trasferimento, le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti sia per la vecchia Unità Abitativa, sia per quella nuova. Questo a condizione che la nuova Unità Abitativa sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Trascorsi sette giorni dalla comunicazione del Contraente, le garanzie saranno operanti solamente per la nuova Unità Abitativa, fermo quanto disposto dall'art. "2.7 – Aggravamento del Rischio" e fatto salvo l'obbligo del Contraente di richiedere alla Società la sostituzione della Polizza per l'aggiornamento dell'Unità Abitativa assicurata.

Durante il periodo in cui la copertura assicurativa è prestata per entrambi gli indirizzi, le Somme assicurate, i Massimali e gli eventuali Limiti di Indennizzo rappresentano, per ogni effetto, la massima esposizione della Società, anche nel caso di Sinistro che interessi entrambe le ubicazioni.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

(la Sezione Incendio All Risks è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

In riferimento all'Unità Abitativa la cui ubicazione e le cui caratteristiche sono descritte in Scheda di Polizza, si intendono assicurati - a seconda delle opzioni esercitate dal Contraente – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambi).

Ciò premesso, la Società indennizza, entro le Somme assicurate ed i Massimali indicati nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dagli artt. "4.6 – Franchigia di sezione" e "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento non espressamente escluso, ancorché originato da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali quest'ultimo debba rispondere.

I danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da impianti di condizionamento e riscaldamento di pertinenza del **Fabbricato sono indennizzabili a condizione che la fuoriuscita sia dovuta a rottura accidentale dei suddetti impianti e che gli stessi siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture.**

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità, e quelli ragionevolmente arrecati dai soccorritori e da qualunque persona, allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.

Nel caso in cui sia assicurata la Dimora Abituale alla Partita Contenuto, la copertura è estesa, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previste, alle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, poste nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive e Dimore saltuarie – ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Questo a condizione che la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la Dimora Abituale. La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza in loco.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti:

- A) le spese sostenute per:
- a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro;
 - b) pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – **per il solo tempo strettamente necessario ed a condizione che i locali costituenti e/o contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora Abituale dell'Assicurato e siano stati dichiarati inagibili dall'Autorità;**
 - c) corrispondere gli onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria;
 - d) trasferire in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio, l'Assicurato, i componenti del Nucleo Familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell'evento che ha generato il danno;
 - e) saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell'Unità Abitativa, **purché dichiarata dalle Autorità e protrattasi per oltre 30 giorni dalla data del Sinistro indennizzabile ed entro il periodo massimo di 180 giorni.**
- B) nel caso in cui risulti assicurato il Fabbricato, la Società rimborsa altresì:
- f) le pigioni effettivamente non percepite per l'Unità Abitativa locata a terzi e dichiarata inagibile, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e **purché il relativo Fabbricato risulti danneggiato;**
 - g) i costi sostenuti per la riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato in base alle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati nei limiti di quanto l'Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza. Gli oneri dei progettisti sono inclusi nei limiti delle tariffe di categoria;
 - h) le spese sostenute per la ricostruzione di ascensori e montacarichi, compresi i danni dagli stessi subiti, a seguito di caduta o di rovina conseguente a rottura o cedimento dei congegni meccanici.

È compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - anche non conseguente ad altro evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione - degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, **purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato.**

- C) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, saranno rimborsate le spese sostenute per:
- i) la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi dichiarata dalle Autorità;
 - l) il rifacimento materiale dei Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici, con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione e **purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile;**
 - m) il rimpiazzo degli alimentari in refrigerazione danneggiati a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche non conseguente a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **purché dovuta a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero.**

4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

(ampliabili acquistando le corrispondenti "Garanzie facoltative")

4.2.1. Lastre

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto, con le Franchigie ed entro i Limiti di Indennizzo previsti, i danni materiali e diretti dovuti alla rottura di Lastre.

Sono incluse le spese necessarie per il trasporto, l'installazione ed il rimpiazzo con altre Lastre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti al Contenuto, se assicurato, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre che, alla data di entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;
- derivanti da operazioni di trasloco;
- derivanti da lavori, anche di rimozione, eseguiti sulle Lastre o sui relativi supporti (incluso il mobilio su cui sono collocate), sostegni, intelaiature, cornici o Serramenti;
- causati alle Lastre da Fenomeni Atmosferici o da atti vandalici o dolosi.

Non sono inoltre indennizzabili rigature, screpolature e scheggiature.

4.2.2. Fenomeno Elettrico

La Società indennizza a Primo Rischio Assoluto, con le Franchigie ed entro i Limiti di Indennizzo previsti, i danni materiali e diretti ad impianti ed Apparecchiature Elettroniche ed elettriche dovuti a Fenomeno Elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono esclusi i danni:

- causati da difetti di materiale o di costruzione;
- dei quali debbano rispondere per legge o per contratto il fornitore od il produttore;
- dovuti ad usura, vetustà, logoramento, manomissione, uso improprio od insufficiente manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici, a lampade ed altre fonti di luce, a resistenze scoperte e fusibili, batterie ed accumulatori;
- dovuti a perdita di dati e relativi supporti, programmi, software e licenze d'uso.

4.3 – Cose escluse dall'Assicurazione

(beni che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni subiti da:

1. Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, se non provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
2. alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
3. impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell'unità immobiliare;
4. beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali od artigianali, anche se esercite dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
5. oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00, nonché affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico;
6. veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare.

4.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:

1. comportamento doloso del Contraente o dell'Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. contaminazione, anche da sostanze radioattive, o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento ed escursioni termiche;
4. funghi, microrganismi, insetti, muffa e batteri;
5. ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione".

Sono inoltre sempre esclusi i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione".

Salvo che il Sinistro non abbia alcun tipo di relazione con gli eventi di seguito elencati, ***sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:***

6. guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
7. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
8. Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
9. bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda

freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno.

Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, nel qual caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni, **non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da:**

10. mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subiti dai beni assicurati, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
11. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
12. dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 - Oggetto dell'Assicurazione";
13. assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
14. distacco di intonaci, cornicioni, gronde, tappezzerie, moquettes, pavimentazioni, affreschi e dipinti murali;
15. fermentazione, evaporazione, sublimazione, liquefazione, interruzioni di reazioni termiche, chimiche o biologiche;
16. utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
17. smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione";
18. ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica;
19. crollo totale e/o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;
20. guasti meccanici, guasti o rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, errata manipolazione;
21. urto di veicoli o natanti in uso all'Assicurato o al suo Nucleo Familiare, oppure in movimento su area privata;
22. Furto, Rapina, Estorsione, truffa e Scippo – sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi. Guasti o rotture cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "4.5.2. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi";
23. animali e vegetali in genere;
24. trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
25. errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto o di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore o il venditore;
26. difetti che, all'atto della stipula della Polizza, fossero noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
27. carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento.

Salvo quanto stabilito dall'art. "4.5 – Garanzie facoltative", se attivate, **sono infine esclusi i danni causati o derivati da:**

28. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
29. Fenomeni Atmosferici e sovraccarico di neve;
30. gelo;
31. bagnamento, Allagamento e danni da acqua in genere;
32. guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere.

4.5 – Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Ferme le "Esclusioni" non esplicitamente derogate, le Garanzie Facoltative si intendono operanti nei Limiti di Indennizzo con gli Scoperti e le Franchigie indicate agli artt. "4.6 – Franchigia di sezione" e "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

4.5.1. Fenomeni atmosferici e sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 19, 29 e 31, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da:

a) Fenomeni atmosferici, ossia:

- uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- bagnamenti all'interno dell'Unità Abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti e dei Serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da:

- intasamento, trabocco, rottura o Rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
- gelo;

nonché quelli subiti da:

- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno o plastica, gazebo, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e tutto il relativo Contenuto;
- Cose all'aperto, salvo quelle che per natura e destinazione non siano ideate per essere collocate all'aperto;
- Cose poste sotto tettoie, pensiline, porticati o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti;

- Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici che non siano installati sul Tetto o saldamente ancorati a terra, oppure aventi data di collaudo superiore a 15 anni;
- manufatti e lastre in cemento amianto o comunque contenenti amianto;
- tende frangisole e simili installazioni esterne non rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato.

b) Sovraccarico di neve, ossia:

crollo totale o parziale del Tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno dell'Unità Abitativa ed al suo Contenuto.

La garanzia è operante solo se l'Edificio al cui interno si trova l'Unità Abitativa assicurata risulta conforme alle norme relative ai carichi e sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

Si intendono comunque esclusi i danni causati da valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad esse conseguenti, nonché i danni subiti da:

- Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione ed al relativo Contenuto, a meno che dette opere siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
- strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, serre, costruzioni in legno, metallo o plastica, gazebo, tettoie e pensiline, strutture aventi pareti o copertura in telo o tessuto e relativo Contenuto;
- manufatti e lastre in cemento amianto o comunque contenenti cemento amianto.

4.5.2. Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 22 e 28, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di Terrorismo e sabotaggio.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'Unità Abitativa assicurata; ***qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.***

Si intendono comunque esclusi:

- i danni di Furto, Rapina, Estorsione, Scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa, ammanchi in genere e saccheggio;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati, salvo quelli ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi dei locali costituenti o contenenti i beni assicurati;
- i danni da inquinamento o contaminazione da materiale chimico o biologico;
- i danni da imbrattamento e deturpamento di muri esterni all'Edificio.

4.5.3. Danni da acqua

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punti 30, 31 e 32, la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di:

a) Acqua condotta, ossia:

- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, comprese le tubature interrate;
- rottura accidentale di apparecchi domestici, inclusi gli scaldabagni, compresi i relativi raccordi/allacciamenti, ***ma esclusi i danni subiti dagli apparecchi stessi***;

b) Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni, ossia:

- acqua piovana infiltrata nell'Unità Abitativa a seguito di traboccamento di gronde e pluviali, purché causato da un eccezionale accumulo di acqua, ***con esclusione delle riduzioni di portata dovute ad Occlusioni o mancata/carente manutenzione***;
- Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie dell'Edificio, ***esclusivamente se provocate da grandine, neve o ghiaccio***;
- Rigurgiti di fognature purché non si tratti di fognature pubbliche e ***purché il Rigurgito non sia causato da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima***;

c) Gelo, ossia rotture di impianti e condutture originate da gelo *ad eccezione di quelle*.

- ad impianti e condutture, incluse le grondaie, installati all'esterno dell'Edificio, anche se su terrazzi o balconi ed anche se protetti da armadi o nicchie;
- ad impianti e condutture interrati;
- ad impianti e condutture posti in locali sprovvisti di riscaldamento, oppure con il riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Per tutte le garanzie di cui alla presente clausola, ***sono comunque sempre esclusi i danni causati da:***

- umidità, stillicidio ed infiltrazioni;
- corrosione, usura o vetustà;
- ruscelli ed accumuli esterni di liquidi;
- rotture e guasti ad impianti non al servizio del Fabbricato assicurato o di pertinenza dell'Edificio di cui il Fabbricato fa parte, ***nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.***

4.5.4. Ricerca e riparazione guasti

La presente estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dall'art. "4.4 – Esclusioni" punto 32 e solo nel caso di rottura che abbia interessato un impianto o una conduttura di pertinenza o al servizio del Fabbricato assicurato, ***esclusi gli Elettrodomestici utilizzatori e gli scaldabagni.***

a) Liquidi

Solamente a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia facoltativa "Danni da acqua", la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi e purché facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata, ai fini di cui sopra.

b) Gas

A seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dell'Unità Abitativa assicurata, **purché accertata da un tecnico specializzato o dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa**, è compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per:

- ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture, eccetto quelle interrate, ed i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- demolire e ripristinare le sole parti dell'Unità Abitativa assicurata, ai fini di cui sopra.

Sono comunque escluse le spese derivanti dal maggior consumo causato dallo spargimento di acqua o dalla dispersione di gas, nonché quelle sostenute per adeguare gli impianti erogatori del gas alle normative nel tempo vigenti.

4.5.5. Ricorso terzi

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti alle Cose di terzi - inclusi i locatari - causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'Assicurazione comprende, entro il limite del 10% del Massimale indicato in Scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di Attività Professionali, industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia.

Sono sempre esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura, conseguenti a contaminazione od inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli del Contraente e dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione se con loro conviventi nell'ambito dell'Unità Abitativa assicurata;
- quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea;
- le società o enti le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo alinea.

Sono tuttavia considerati terzi i genitori, i figli, i parenti e gli affini, qualora gli stessi risultino non residenti con l'Assicurato ed abitino in unità immobiliari distinte.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità, se non con il consenso della Società.

La Società tiene a proprio carico le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nei limiti del quarto del Massimale stabilito in Polizza. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore a detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La presente garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto.

4.5.6. Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione o in comodato dall'Assicurato, comprese le Dipendenze facenti parte dell'Unità Abitativa assicurata, causati da Incendio, Esplosione, Scoppio o Implosione, e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.

Qualora la Somma Assicurata dichiarata in Polizza risultasse inferiore al Valore di Ricostruzione del Fabbricato al momento del Sinistro, si procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. "9.2.4. Assicurazione Parziale".

4.5.7. Lastre – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "4.2 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "4.2.1. Lastre" si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

Fermo restando tutte le condizioni e le esclusioni già valide per la garanzia di cui al punto "4.2.1. Lastre", si precisa che la Franchigia prevista si intende applicabile una sola volta per ogni evento.

La presente Somma Assicurata si intende garantita a Primo Rischio Assoluto.

4.5.8. Fenomeno Elettrico – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "4.2 - Estensioni di garanzia sempre operanti" il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "4.2.2. Fenomeno

Elettrico" si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita. Ferme restando tutte le condizioni e le esclusioni già valide per la garanzia di cui al punto "4.2.2. Fenomeno Elettrico", si precisa che la Franchigia prevista si intende applicabile una sola volta per ogni evento.

La presente Somma Assicurata si intende garantita a Primo Rischio Assoluto.

4.6 – Franchigia di sezione

La Franchigia di sezione è operante solo se risulta richiamata nell'Allegato GA alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili a termini del contratto saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito dall'articolo precedente in merito alla Franchigia di sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Incendio All Risks.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi	40 % della Somma Assicurata per il Contenuto con il limite di € 25.000,00 per singolo oggetto o Collezione	==
Valori e Denaro	€ 2.000,00 per Sinistro	==
Limite per oggetto nelle Dipendenze	€ 10.000,00	==
Limite per Cose poste nei locali di villeggiatura	10% della Somma Assicurata per il Contenuto della Dimora Abituale, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui	20% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	€ 150,00 al giorno con il limite di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Trasferimenti per infortunio	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Canoni fissi utenze	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Perdita pigioni	15% dell'Indennizzo con il limite di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia	€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rimpiazzo combustibile	€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Rifacimento Documenti Personali	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Alimentari in refrigerazione	€ 300,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Lastre		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 100,00
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	€ 100,00
Fenomeno Elettrico		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 250,00 salvo il caso in cui non sia indicata una diversa Franchigia nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	b) <i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
Fenomeni atmosferici		
a) Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, tende frangisole rigidamente installate	a) <i>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
b) Danni da grandine su lucernari, vetro, metallo, plastica rigida	b) <i>€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Scoperto 10% con il minimo della Franchigia indicata nell' Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
c) Ogni altro tipo di danno	c) <i>100% della Somma Assicurata</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
d) Sovraccarico neve	d) <i>50% della Somma Assicurata</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi		
a) Terrorismo	a) <i>50% della Somma Assicurata</i>	<i>€ 250,00</i>
b) Guasti cagionati da ladri ai Serramenti, ai fissi ed agli Infissi	b) <i>€ 1.500,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione</i>	<i>€ 250,00</i>
c) Ogni altro tipo di danno	c) <i>100% della Somma Assicurata</i>	<i>€ 250,00</i>
Danni da acqua		
a) Fuoriuscita di acqua da Elettrodomestici	a) <i>€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
b) Trabocchi, Rigurgiti ed Occlusioni	b) <i>€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
c) Gelo	c) <i>€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
d) Ogni altro tipo di danno	d) <i>100% della Somma Assicurata</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
Ricerca e riparazione guasti	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>	<i>Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza</i>
Differenziale storico artistico	<i>20% della Somma Assicurata con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	<i>==</i>

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

(la Sezione Furto è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

5.1 – Condizioni di operatività

(specifiche solo per la Sezione Furto)

In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, la garanzia - per ciascuna Unità Abitativa contenente le Cose assicurate - è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall'Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.

In particolare:

- A) ***L'Unità Abitativa e/o le relative Dipendenze contenenti le Cose assicurate, devono essere costruite in muratura o materiali similari di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia tradizionale o Bioedilizia;***
- B) ***Ogni apertura, porta, finestra verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da Mezzi di Chiusura di tipo Normale oppure di tipo Rafforzato, così come meglio dettagliato nelle Definizioni.***

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati dal Contraente e riportati nella Scheda di Polizza, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

I locali assicurati, inoltre, possono essere protetti da Impianto di Allarme Generico oppure da Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche.

Qualora il Contraente o l'Assicurato dichiarino l'esistenza di un Impianto di Allarme e tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza, l'eventuale inoperatività mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come l'inosservanza delle prescrizioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti previsti all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

5.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società indennizza nella forma a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

- a) Furto commesso all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali stessi:**
1. con Scasso o rimozione dei Mezzi di chiusura dei locali;
 2. praticando aperture nei Tetti, nelle pareti, nei Solai;
 3. senza Scasso, ossia mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria, facendo uso di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali corde, scale o simili;
 4. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 5. mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture ed i tentativi di apertura;
 6. con uso di chiavi vere, tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore originali, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo Nucleo Familiare o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 del quinto giorno ferialo successivo alla data di smarrimento indicata nella denuncia;
 7. clandestinamente, ossia introducendosi all'interno dell'Unità Abitativa all'insaputa dell'Assicurato e/o dei componenti del suo Nucleo Familiare, compresi i lavoratori domestici, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi;
 8. senza Scasso, con modalità diverse da quanto previsto al punto 3 ma attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all'interno dei Locali siano presenti persone di età superiore a 14 anni;
 9. mediante concorso nel reato di lavoratori domestici o collaboratori familiari con regolare contratto di lavoro o prestazione subordinata ovvero a causa di un comportamento gravemente colposo di tali collaboratori familiari.
- Sono compresi i danni al Contenuto assicurato causati dai ladri in occasione del Furto o del tentativo di commetterlo.
- b) Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) Atti vandalici commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
- d) Truffa presso la Dimora Abituale a danno dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo Familiare, **a condizione che la truffa stessa abbia avuto come conseguenza la contestuale sottrazione di Gioielli, Preziosi, Valori o Denaro e sia stata perpetrata tramite intrusione nei locali mediante espedienti atti a carpire la buona fede dell'Assicurato o dei componenti maggiorenni del Nucleo Familiare;**
- e) Utilizzo fraudolento da parte di terzi di carte di credito/debito/multifunzione a seguito di Furto, Scippo, Rapina o Estorsione. **Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della sottrazione e per le 72 ore successive, sempreché siano state ottemperate tutte le prescrizioni previste dall'Istituto che ha fornito la carta e che sia stata attivata la procedura di "blocco" della carta stessa;**
- f) Il Furto e la Rapina delle Cose di proprietà dell'Assicurato, se persona fisica, e/o dei suoi familiari conviventi, portate nei locali di villeggiatura – comprese strutture ricettive - **purché non costituiscano loro Dimora Saltuaria – ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Questo a condizione che sia assicurata la Dimora Abituale, che la Tipologia Costruttiva dei locali di villeggiatura sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la dimora principale e che il Furto sia avvenuto con rottura o Scasso delle difese esterne. La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per il periodo di permanenza in loco;**
- g) Il Furto delle Cose assicurate quando sono temporaneamente depositate presso terzi – in locali ubicati nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino – per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **Questo a condizione che sia assicurata la Dimora Abituale,**

che la Tipologia Costruttiva dei locali sia conforme a quella dichiarata in Scheda di Polizza per la dimora principale e che il Furto sia avvenuto con rottura o Scasso delle difese esterne.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa, entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", le spese sostenute per:

- pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili, comprese le spese di custodia per cani e gatti, **a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora Abituale dell'Assicurato e siano rimasti inagibili;**
- il rifacimento materiale dei Documenti Personali dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare, comprese le spese per il recupero dei dati personali dell'Assicurato posti su supporti informatici, **purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall'evento che ha generato il danno indennizzabile;**
- la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell'Unità Abitativa in caso di sottrazione delle chiavi all'Assicurato e ai componenti del suo Nucleo Familiare, agli eventuali ospiti, ai Lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia. **La denuncia di sottrazione deve essere sporta alle Pubbliche Autorità entro 24 ore dall'accertamento della sottrazione e deve indicare le presunte modalità di accadimento. L'eventuale denuncia tardiva potrebbe comportare una riduzione dell'Indennizzo dovuto;**
- il potenziamento dei Mezzi di Chiusura per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei Serramenti danneggiati a seguito di Furto consumato.

5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

(ampliabili acquistando le corrispondenti "Garanzie facoltative", qualora previste)

5.3.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro riposti nei Mezzi di Custodia all'interno della Dimora Abituale indicata in Scheda di Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione" ed abbia successivamente prelevato i beni mediante:**

- **Scasso dei Mezzi di Custodia;**
- **Asportazione totale dei Mezzi di Custodia.**

I Preziosi e i Valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi in Cassette di Sicurezza presso Istituti di credito.

5.3.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", il Furto, la Rapina e l'Estorsione di Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro ovunque posti nella Dimora Abituale indicata in Scheda Polizza.

In caso di Furto, la garanzia opera **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali assicurati in uno dei modi previsti dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione".**

5.3.3. Guasti cagionati da ladri

La Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto, con le Franchigie ed entro i Limiti di Indennizzo previsti all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie", il Furto di fissi ed infissi, compresi i danni dagli stessi subiti, in occasione del Furto consumato o tentato, oltre che i danni agli Impianti di Allarme, ai Mezzi di Custodia ed ai locali contenenti i beni assicurati, causati durante il Furto, la Rapina e l'Estorsione o nel tentativo di commetterli.

5.4 – Esclusioni

(eventi e beni che non assicuriamo)

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) dovuti a comportamento doloso o a colpa grave dall'Assicurato, del Contraente o dei componenti il loro Nucleo Familiare;
- b) dovuti a comportamento doloso o colpa grave di:
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere a norma di legge;
 - persone incaricate della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità, anche se non conviventi;
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - nel caso in cui l'Assicurato non sia una persona fisica, del rappresentante legale, dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori;
- c) verificatisi in relazione a od in occasione di:
 - atti di guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari e non, invasioni, atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - Incendio, Esplosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Furto, della Rapina o dell'Estorsione consumati o tentati;
 - Esplosioni nucleari, radiazioni, contaminazioni radioattive;
 - eruzioni vulcaniche, Terremoti, Alluvioni, Inondazioni, maremoti, mareggiate e Frane;
 - confische, sequestri e requisizioni;
- d) determinati da mancato godimento delle Cose assicurate, da perdite di profitti, indiretti di qualsiasi natura o comunque che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- e) a Cose all'aperto, oppure collocate su balconi, terrazze, corridoi, pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- f) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- g) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici;
- h) occorsi quando siano trascorsi più di 45 giorni consecutivi da quando la Dimora Abituale risulti disabitata oppure incustodita;
- i) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando riposti in Dipendenze non comunicanti con le Unità Abitative assicurate;
- l) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali della Dimora Abituale risultino disabitati od incustoditi per un periodo consecutivo superiore a 15 giorni;

- m) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati quando i locali costituiscano Dimora Saltuaria;
- n) a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati, nonché al Contenuto di proprietà del locatario quando i locali costituiscano Dimora Locata a Terzi;
- o) nel caso di Unità Abitativa adibita anche a Bed & Breakfast o affittacamere:
 - a Cose di proprietà degli ospiti non consegnate;
 - a Gioielli, Preziosi, Valori, Denaro ed Oggetti Pregiati di proprietà degli ospiti custoditi fuori dai Mezzi di Custodia.

5.5 – Garanzie facoltative

(valide ed operanti esclusivamente per la Dimora Abituale e solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Ferme le "Esclusioni" non esplicitamente derogate, le Garanzie Facoltative si intendono operanti nei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione degli Scoperti e delle Franchigie indicate all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie".

5.5.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.1. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia", si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita. Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimito previsto per l'estensione di garanzia sempre operante e riportato, in corrispondenza di detta estensione, alla lettera a) della tabella di cui all'art. 5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie.

5.5.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.2. Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia", si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita. Esclusivamente per Valori e Denaro resta fermo il sottolimito previsto per l'estensione di garanzia sempre operante e riportato, in corrispondenza di detta estensione, alla lettera a) della tabella di cui all'art. 5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie.

5.5.3. Guasti cagionati da ladri – Somma Assicurata in aumento

Con riferimento all'art. "5.3 - Estensioni di garanzia sempre operanti", il Limite di Indennizzo previsto per la garanzia di cui al punto "5.3.3. Guasti cagionati da ladri", si intende elevato dell'importo aggiuntivo appositamente assicurato ed indicato nella Scheda di Polizza alla relativa Partita.

Ferme restando tutte le condizioni già previste per la garanzia di cui al punto "5.3.3. Guasti cagionati da ladri", si precisa che la Franchigia prevista si intende applicabile una sola volta per ogni evento.

5.5.4. Scippo e Rapina all'esterno dei locali

A parziale integrazione di quanto previsto dall'art. "5.2 – Oggetto dell'Assicurazione", la garanzia è estesa allo Scippo, alla Rapina o all'Estorsione, avvenuti al di fuori della Dimora Abituale e commessi ai danni dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo Familiare.

È inoltre compreso il Furto avvenuto a seguito di infortunio o malore della persona che detiene le Cose assicurate.

Sono indennizzabili anche le spese sanitarie sostenute a seguito di infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del suo Nucleo Familiare conseguenti allo Scippo o Rapina consumati o tentati.

La garanzia non opera per i componenti del Nucleo Familiare qualora questi siano di età inferiore a 14 anni o non si trovino in compagnia di persona maggiorenne.

La presente estensione di garanzia è valida ed operante esclusivamente nei territori dell'Unione Europea e della Svizzera.

5.6 – Franchigia di sezione

La Franchigia di Sezione è operante solo se risulta richiamata nell'Allegato GA alla Scheda di Polizza.

In questo caso, tutti i Sinistri indennizzabili ai termini di Polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della Franchigia di Sezione indicata nell'allegato stesso.

In caso di Sinistro che preveda uno Scoperto, l'importo della Franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello Scoperto.

Le Franchigie ed i minimi di Scoperto previsti dalla tabella che segue all'art. "5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie", restano validi solo se superiori alla Franchigia di sezione.

5.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Fermo quanto sancito al paragrafo precedente in merito alla Franchigia di Sezione, a seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Furto fermo che, in caso di applicabilità di più Scoperti, la percentuale massima dedotta dall'Indennizzo sarà pari al 30%.

In caso di più ubicazioni assicurate, i Limiti di Indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Oggetti Pregiati	50% della Somma Assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto	==
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) 20% della Somma Assicurata, con il massimo di € 10.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.000,00 per Valori e Denaro	==
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro	==

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO/FRANCHIGIA
Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro contenuti all'interno di Mezzi di Custodia		
a) Garanzia base (sempre prestata)	a) 50% della Somma Assicurata, con il massimo di € 20.000,00 per Gioielli e Preziosi e di € 1.500,00 per Valori e Denaro	==
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	b) Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza, fermo il limite indicato alla precedente lettera a) per Valori e Denaro	==
Contenuto nelle singole Dipendenze	Dimora Abituale 10% della Somma Assicurata con il limite di € 600,00 per singolo oggetto	==
	Dimora Saltuaria 10% della Somma Assicurata con il limite di € 300,00 per singolo oggetto	==
Guasti cagionati da ladri		
a) Garanzia base (sempre prestata)	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 250,00
b) Garanzia facoltativa per Somma Assicurata in aumento	Vedere Allegato GA alla Scheda di Polizza	€ 250,00
Atti vandalici	50% della Somma Assicurata per il Contenuto	==
Spese di sostituzione serrature	€ 500,00 per Sinistro	==
Pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili	€ 1.000,00 per Sinistro	==
Rifacimento Documenti Personali	€ 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Potenziamento dei Mezzi di Chiusura	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Utilizzo fraudolento di carte di credito	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Cose portate in villeggiatura	10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00	==
Cose depositate presso terzi	10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00	==
Scippo e Rapina all'esterno dei locali	€ 1.500,00 per Sinistro con il limite di € 500,00 per Valori e Denaro e di € 250,00 per spese sanitarie	€ 150,00
Truffa	€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali	==	Scoperto 20%
Furto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati	==	Scoperto 30%
Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Generico	==	Scoperto 20%
Mancato funzionamento dell'Impianto di Allarme Collegato a Linee Telefoniche	==	Scoperto 30%
Furto senza Scasso con presenza di persone	==	Scoperto 10%
Furto mediante concorso di collaboratori familiari	==	Scoperto 10%

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(la Sezione di Responsabilità Civile è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

6.1 – Condizioni di operatività

(specifiche per la Sezione di Responsabilità Civile)

6.1.1. Estensione territoriale

L'Assicurazione di Responsabilità civile della proprietà vale solo per Unità Abitative ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione di Responsabilità civile della famiglia vale per i Sinistri verificatisi nel mondo intero, fermo il Limite di Indennizzo indicato all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie" per i Sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.

6.1.2. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, le società o enti che rispetto all'Assicurato ed al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari;
- le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione.

6.2 – Oggetto dell'Assicurazione

(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei Massimali convenuti, di quanto egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti a Cose ed animali;

in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione e di seguito elencati. È inclusa altresì la responsabilità dell'Assicurato per fatto doloso delle persone di cui egli debba rispondere a norma di legge.

La garanzia è valida anche per le azioni di Rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

6.2.1. Responsabilità civile della proprietà

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per fatti accidentali inerenti la proprietà dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza, delle sue Pertinenze e Dipendenze nonché degli impianti fissi o stabilmente installati nei locali assicurati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine e soffitte, box auto, terrazzi e balconi, giardini, cortili, orti, piante ed alberi ad alto fusto, parchi, viali e strade private non gravati da servitù pubblica, impianti ed attrezzature sportive, piscine, giochi per bambini, recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi, antenne, parabole, Pannelli Solari e/o Fotovoltaici ed impianti tecnici, idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento.

Se l'Unità Abitativa assicurata è un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità relativa alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato, **escluso comunque ogni obbligo solidale con i proprietari delle altre Unità Abitative**. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato proprietario dell'Unità Abitativa indicata nella Scheda di Polizza. Se questa è in comproprietà, l'Assicurazione s'intende prestata in nome e per conto di tutti i comproprietari, ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più di uno degli Assicurati comproprietari.

6.2.2. Responsabilità civile della famiglia

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

L'Assicurazione vale per fatti accidentali verificatisi in relazione all'ambito della vita privata, familiare e del tempo libero, **con esclusione di qualsiasi responsabilità inerente ad Attività Professionali od aventi carattere di professionalità**.

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato persona fisica indicato sulla Scheda di Polizza e del suo Nucleo Familiare ferma restando l'esposizione massima della Società che non potrà mai essere superiore ai Massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche in caso di corresponsabilità tra più d'uno degli Assicurati.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, o a chi ne riveste la qualifica, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare purché, al momento del Sinistro, siano ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dall'Assicurato;
- minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- figli maggiorenni di età non superiore a 26 anni che dimorino altrove per motivi di studio o che dimorino presso il coniuge dell'Assicurato a seguito di separazione legale o divorzio, **purché fiscalmente a carico dell'Assicurato stesso**. In questo caso, l'Assicurazione comprende anche i danni derivanti dalla conduzione di Unità Abitative o porzioni di esse prese in locazione o comodato per motivi di studio, anche al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato. **Sono esclusi i danni all'Abitazione, o porzione di essa, presa in locazione o comodato;**
- figli minori di altre persone od a loro affidati con atto giudiziale e che siano occasionalmente e temporaneamente sorvegliati, a titolo gratuito di cortesia, dall'Assicurato o da un membro del suo Nucleo Familiare;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog sitter, etc., **limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dell'Assicurato**.

L'Assicurazione, infine, copre la responsabilità derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto commesso dai figli minori dell'Assicurato, o da minori a lui affidati con atto giudiziale, che essi occasionalmente e temporaneamente sorvegliano a titolo gratuito e di cortesia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Assicurazione comprende la responsabilità derivante da:

- conduzione di Unità Abitative abituali o saltuarie, anche se in comodato d'uso, usufrutto o prese in locazione, delle relative Dipendenze, Pertinenze, impianti fissi stabilmente installati nei locali quali a titolo esemplificativo: box auto, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi (anche ad alto fusto), strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli e recinzioni;
- conduzione delle parti comuni, per la quota di competenza dell'Assicurato, quando l'Unità Abitativa sia un Appartamento in Condominio, una Casa a Schiera o una Villa Plurifamiliare. **Resta comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri condomini**. Qualora il condominio sia garantito con altra Assicurazione, la presente copertura s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali della Polizza condominiale e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza condominiale, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- proprietà, detenzione ed utilizzo del normale Contenuto ad uso domestico, inclusi Elettrodomestici in genere. I danni da spargimento di acqua e liquidi, derivanti dalla conduzione dell'Unità Abitativa e del relativo Contenuto, saranno risarciti nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie";
- somministrazione di cibi e bevande preparati dall'Assicurato e consumati presso la sua Abitazione, che provochino intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- proprietà, utilizzo e detenzione di Animali Domestici ad esclusione di Animali da Sella, di cani appartenenti alle Razze Canine Pericolose, o ad incroci delle stesse, e di cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni). La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, con il consenso dell'Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".
- fatto colposo commesso in qualità di pedone;
- proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non a motore e di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard e monopattini elettrici, hoverboard e monocicli elettrici, segway e bighe elettriche, golfcar, mezzi elettrici per persone con difficoltà motorie, giocattoli per bambini a motore elettrico. **La garanzia è operante sempre che l'utilizzo dei veicoli sia avvenuto in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore del veicolo e nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente;**
- proprietà, detenzione, guida ed uso di natanti non azionati a motore e di lunghezza non superiore a 6,5 metri, per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge ai fini delle norme sulla navigazione, tavole da surf e wind-surf, purché tutti utilizzati nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Nei casi in cui risulti operante altra Assicurazione specifica, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- fatto dell'Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui in circolazione, per danni arrecati a terzi non trasportati sui medesimi veicoli o natanti ed esclusi i danni ai mezzi di trasporto stessi. Nei casi in cui risulti operante l'Assicurazione di responsabilità civile per i rischi da circolazione, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai Massimali da essa previsti e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. È compresa l'azione di Rivalsa da parte di imprese esercenti l'Assicurazione obbligatoria dei veicoli o natanti per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato;
- pratica di attività sportive, inclusa la partecipazione a gare, competizioni ed allenamenti svolti a livello dilettantistico o amatoriale e senza alcuna forma di remunerazione neanche in natura;
- pratica di attività ricreative e del tempo libero quali: hobbistica, bricolage, pesca sportiva, giardinaggio (compreso l'utilizzo di macchine e attrezzature elettriche o a motore), modellismo ed aeromodellismo, **esclusi i danni causati a modelli ed aeromodelli di terzi;**

- proprietà ed utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "droni") di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947. La garanzia è operante sempre che l'utilizzo di tali dispositivi sia avvenuto nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/1139, 2019/945 e 2019/947, dei regolamenti ENAC e delle norme di legge tempo per tempo vigenti. ***Sono sempre esclusi i danni causati agli aeromobili di terzi;***
- utilizzo di camere presso alberghi e altre strutture ricettive durante la villeggiatura;
- pratica del campeggio in aree private e autorizzate, compresa la proprietà e l'utilizzo di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature ***solo nei casi in cui esse siano in sosta e non vi siano traino o spostamento da parte di mezzi a motore;***
- partecipazione ad attività sociali o di volontariato ***ad esclusione delle attività a carattere sanitario o di protezione civile ed escluse comunque le mansioni a carattere organizzativo o dirigenziale.*** Nei casi in cui risulti operante una Polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- partecipazione dell'Assicurato quale genitore ad attività indette e autorizzate da Istituti scolastici quali gite, visite guidate, manifestazioni sportive e ricreative, compresa la responsabilità personale derivante da fatto di allievi minorenni affidati alla sua sorveglianza. Nei casi in cui risulti operante una Polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale da essa previsto e comunque entro i limiti del Massimale indicato sulla Scheda di Polizza. Se analoga condizione è prevista nella Polizza specifica, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi, da parte dei figli minori o incapaci per legge e non abilitati alla guida. ***La garanzia opera solo se la messa in movimento o la circolazione sono avvenuti all'insaputa dell'Assicurato ed esclusivamente per l'eventuale Rivalsa da parte di imprese assicurative della Responsabilità Civile Auto o del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.*** In caso di inesistenza della Polizza R.C. Auto, la garanzia opera solo se il veicolo non è di proprietà dell'Assicurato. La presente garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

A) Estensioni comuni alla Responsabilità civile della proprietà ed alla Responsabilità civile della famiglia

L'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da:

6.3.1. Danni da Incendio

Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato. Se l'Assicurato ha sottoscritto la copertura "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio All Risks, la presente estensione vale per l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale assicurato per tale garanzia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, ed a parziale deroga della condizione "Persone non considerate terzi", i genitori, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.2. Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente

Neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da Tetto, tettoie e persiline, balconi o terrazzi dell'Unità Abitativa.

6.3.3. Danni da interruzione o sospensione di attività

Interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione.

La presente estensione è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.4. Danni da inquinamento accidentale

Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di impianti, serbatoi e condutture al servizio dell'Unità Abitativa assicurata.

Restano comunque esclusi i danni causati da rifiuti speciali pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 8 dell'art. "6.4 – Esclusioni" ed è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.5. Danni da committenza di lavori

Danni cagionati a terzi in qualità di committente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dell'Abitazione e delle sue Pertinenze o Dipendenze.

Sono compresi i danni cagionati alle persone che eseguono i lavori sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Per i lavori da eseguirsi in cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 88 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ***la copertura opera a condizione che l'Assicurato non assuma la direzione dei lavori ed abbia altresì adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal decreto stesso.***

Inoltre, affinché l'Assicurazione operi occorre che:

- i lavori siano stati affidati con regolare contratto;
- le imprese esecutrici dei lavori siano assicurate per la responsabilità civile dell'attività;
- siano stati nominati, ove previsto dalla legge, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e che questi siano assicurati per la responsabilità civile dell'attività.

La presente estensione deroga parzialmente il punto 6 dell'art. "6.4 – Esclusioni" e, limitatamente a lavori di straordinaria manutenzione, è prestata nei limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

B) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della proprietà**6.3.6. Abitazione locata a terzi**

Quando l'Unità Abitativa è concessa in locazione, usufrutto o comodato d'uso a terzi, a norma di legge e con regolare contratto, anche temporaneamente o a fini turistici, l'Assicurazione vale anche per i danni cagionati dal Contenuto di proprietà dell'Assicurato al conduttore o ad eventuali ospiti e terzi aventi diritto al godimento dell'immobile.

C) Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della famiglia**6.3.7. Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari**

La Società, anche a parziale deroga dell'art. "6.1.2. Persone non considerate terzi", tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari, anche se di tipo occasionale. A titolo esemplificativo, per addetti si intendono badanti, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL (per gli addetti assoggettati a tale copertura) e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

L'Assicurazione vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS.

Restano comunque sempre escluse le malattie professionali.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicate all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.3.8. Responsabilità civile derivante da uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge

La Società tiene indenne l'Assicurato in caso di violazione della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti) da parte di figli minorenni, o incapaci per legge, che cagioni a terzi:

- un danno d'immagine;
- un danno alla vita di relazione ed alla reputazione;

in conseguenza di pubblicazione su social network o piattaforme internet di immagini fotografiche o filmati di soggetti terzi senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.

La garanzia opera sempre che siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione ai social network ed alle piattaforme internet utilizzate.

A parziale deroga dell'art. "6.1.1. Estensione territoriale", la presente garanzia vale esclusivamente per i danni causati a soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente garanzia è prestata, inoltre, nei limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.4 – Esclusioni

(eventi che non assicuriamo)

La garanzia non opera per i danni:

1. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, ricettive o di servizi, nonché dall'esercizio di qualsiasi Attività Professionale o svolta a scopo di lucro, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.3. Garanzie facoltative comuni alla Responsabilità civile della proprietà e della famiglia - Bed & Breakfast e affittacamere", se attivata;
3. da Furto consumato o tentato;
4. derivanti da detenzione od impiego di armi di qualsiasi tipo o di esplosivi;
5. derivanti da pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;
6. da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.5. Danni da committenza di lavori";
7. direttamente o indirettamente derivanti da amianto o da prodotti contenenti amianto;
8. da contaminazione di qualsiasi natura e da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'estensione di garanzia di cui all'art. "6.3.4. Danni da inquinamento accidentale";
9. derivanti da emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
10. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Relativamente alla "Responsabilità Civile della Proprietà", la copertura assicurativa non opera, inoltre, per i danni derivanti:

11. dalla conduzione di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
12. da umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
13. dallo spargimento di acqua o liquidi, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.1. Garanzie facoltative per la Responsabilità Civile della proprietà – Danni da acqua condotta", se attivata;

Relativamente alla "Responsabilità Civile della Famiglia", la copertura assicurativa non opera, inoltre, per i danni derivanti:

14. dalla proprietà di Edifici ed Unità Abitative, interi o porzioni, e qualunque loro Dipendenza o Pertinenza;
15. dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla detenzione di Animali da Sella, cani appartenenti a Razze Canine Pericolose o ad incroci delle stesse, cani a "rischio potenziale elevato" (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni), salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa di cui all'art. "6.5.2. Garanzie facoltative per la Responsabilità civile della famiglia – Cani Pericolosi ed Animali da Sella", se attivata;
16. dall'esercizio dell'attività venatoria;
17. dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di veicoli a motore soggetti all'Assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge;
18. dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di natanti a motore di qualunque lunghezza o di natanti non a motore di lunghezza superiore a 6,5 metri;
19. dalla proprietà, possesso ed utilizzo di aeromobili (salvo quelli a pilotaggio remoto di classe C0, aventi massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 250 grammi ed impiegati esclusivamente per operazioni nella categoria "aperta" in sottocategoria A1 come specificato nell'Allegato, Parte A del Regolamento (UE) 2019/947), ultraleggeri e deltaplani, nonché dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e di tutti gli sport aerei e motoristici in genere;
20. dalla pratica del campeggio in luoghi non autorizzati.

6.5 – Garanzie facoltative

(valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza):

6.5.1. Garanzie facoltative per la Responsabilità Civile della proprietà

Danni da acqua condotta

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", punto 13, l'Assicurazione vale per i danni a terzi derivanti da spargimento di liquidi avvenuto in conseguenza di:

- Rigurgito di fognature private;
- rottura accidentale di impianti tecnici, idrici (inclusi gli scaldabagni), igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento ed antincendio esistenti nell'Unità Abitativa assicurata compresi i relativi allacciamenti e tubature.

Limitatamente a questa garanzia facoltativa, ed a parziale deroga di quanto previsto all'art. "6.1.2. Persone non considerate terzi", i genitori ed i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato sono considerati terzi, se residenti nel medesimo Edificio ma in unità immobiliari distinte rispetto a quella dell'Assicurato ed indicata in Scheda di Polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 – Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.5.2. Garanzie facoltative per la Responsabilità Civile della famiglia

Cani Pericolosi ed Animali da Sella

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", punto 15, l'Assicurazione vale per i danni causati a terzi da:

- cani appartenenti a Razze Canine Pericolose (come indicate nelle Definizioni) o ad incroci delle stesse;
- Animali da Sella;

di proprietà, in detenzione od in uso all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare.

La garanzia è valida anche a favore di persone che abbiano temporaneamente in affidamento l'animale, a titolo gratuito e di cortesia, **con il consenso dell'Assicurato e purché vengano rispettate le norme di legge ed i regolamenti per la conduzione in aree urbane o in luoghi aperti al pubblico.**

L'Assicurazione non vale per i cani a rischio potenziale elevato (c.d. "cani impegnativi" iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 G.U. Serie Generale n. 209 del 06/09/2013 e successive proroghe, modifiche e/o integrazioni).

La presente estensione di garanzia è prestata nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie indicati all'art. "6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

6.5.3. Garanzie facoltative comuni alla Responsabilità Civile della proprietà e della famiglia

Bed & Breakfast o affittacamere

A parziale deroga dell'art. "6.4 – Esclusioni", punto 2, l'Assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati agli ospiti in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast o affittacamere a condizione che tale attività:

- sia svolta dentro una porzione della Dimora Abituale dell'Assicurato, avvalendosi della normale organizzazione familiare, e che preveda fino ad un massimo di 10 posti letto;
- sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle normative regionali e comunali vigenti al momento del Sinistro;
- consista esclusivamente in:
 - a) pulizia delle stanze;
 - b) alloggio;
 - c) somministrazione cibi e bevande.

Se risulta attivata la sola garanzia "Responsabilità civile della proprietà" (art. 6.2.1.), l'Assicurazione si limita ai danni agli ospiti derivanti dalla proprietà dell'Unità Abitativa assicurata ed al cui interno si svolge l'attività.

Se risulta attivata la sola garanzia "Responsabilità civile della famiglia" (art. 6.2.2.), l'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- dalla conduzione dell'Unità Abitativa al cui interno si svolge l'attività;
- dalla pulizia dei locali dati in uso ai clienti e dalla fornitura della biancheria;
- dalla somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla prima colazione, anche se di produzione propria dell'Assicurato o da lui stesso confezionati, compresi i danni derivanti da errata conservazione e/o da vizio originario del prodotto.

Sono comunque esclusi i danni:

- a Cose portate e/o consegnate dai clienti ex art. 1783 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, compresi Valori, veicoli e natanti;

- derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a puro titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti sportivi, l'organizzazione di gite, escursioni, attività ricreative in genere.

6.6 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

A seguire si riepilogano i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti operanti per la Sezione Responsabilità Civile.

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / FRANCHIGIA
Danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico	<i>Il minore importo tra il Massimale assicurato indicato in Polizza ed € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Danni da Rigurgito di fogna, spargimento d'acqua e di liquidi	==	€ 200,00
Danni a Cose di terzi causati da cani, da Cani Pericolosi e da Animali da Sella	==	€ 250,00
Danni causati dalla messa in movimento o circolazione, all'insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od incapaci per legge e non abilitati alla guida	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni a Cose di terzi da Incendio, Esplosione o Scoppio	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==
Danni da interruzione o sospensione di attività	<i>10% del Massimale assicurato con il massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici e familiari	<i>50% del Massimale assicurato con il massimo di € 1.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>	==
Responsabilità Civile derivante dall'uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge	€ 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	€ 500,00
Danni da committenza di lavori di straordinaria manutenzione	€ 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione	==

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione di Assistenza è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 – Servizio assistenza Home Assistance

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

7.1.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.1.2. Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, sono fornite fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Qualora nel periodo di validità della presente Polizza l'Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse attivare la medesima Prestazione (Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), con un intervallo di 15 giorni dalla prima e qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell'intervento a regola d'arte, Europ Assistance, nei limiti dei Massimali indicati nelle singole Prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all'uscita e alla manodopera del secondo intervento. Tutte le eventuali eccedenze, rispetto ai Massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell'Assicurato.

7.1.2. Prestazioni

1) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
- Scasso di fissi ed Infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

2) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'Abitazione assicurata che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'Abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non è dovuta:

- relativamente ai casi di cui alle lettere a) e b): per Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, nonché quelli dovuti a imperizia o negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso di cui alla lettera c): per danni di tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o da otturazione delle tubature mobili degli Elettrodomestici.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora presso l'Abitazione assicurata sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

4) Interventi di emergenza per danni da acqua

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di Allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**, uscita e manodopera compresa.

Sono esclusi i Sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- imperizia o negligenza dell'Assicurato.

5) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi**.

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

6) Invio di un tapparellista nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

7) Invio di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore successive alla segnalazione

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

La Società terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro** e i costi del materiale **fino ad un massimo di Euro 150,00 per Sinistro.**
Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

9) Trasloco

Qualora si verifichi un Sinistro che renda inabitabile l'Abitazione dell'Assicurato **per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del Sinistro** stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente Prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del Sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua Abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovavano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'Abitazione inabitabile.

10) Impresa di pulizia

Nel caso in cui, in seguito a Sinistro Incendio e/o Furto indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

La Società terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro**, uscita e manodopera compresa.

11) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di Euro 300,00 ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di Vigilanza.**

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

12) Trasferimento mobili

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), **fino a concorrenza massima di Euro 300,00 per Sinistro.**

13) Spese di albergo

Qualora l'Abitazione assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei Sinistri descritti alle Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **per una notte e comunque fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro** qualunque sia il numero di persone coinvolte nel Sinistro.

14) Rientro anticipato in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato si trovi **in Viaggio oltre 50 Km dal suo Comune di residenza** e, a causa di uno dei Sinistri descritti nelle Prestazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, **sino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 per Sinistro**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.

15) Proseguimento del Viaggio

Qualora l'Assicurato, rientrato in anticipo dal Viaggio così come previsto alla precedente Prestazione n. "14) Rientro anticipato in caso di emergenza", desideri riprendere il Viaggio interrotto, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa, la quale metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico le spese **fino ad un massimo di Euro 300,00**. La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui Sinistri che danno luogo alla Prestazione.

7.1.3. Estensione territoriale

Le Prestazioni sono erogabili per l'Abitazione ubicata in Italia, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

7.1.4. Limiti delle Prestazioni

Ogni Prestazione prevista non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno di validità della Polizza.

7.1.5. Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) Allagamenti, Alluvioni o Inondazioni, penetrazione di acqua marina, Frane, smottamenti;
- d) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- f) gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:

- g) i Sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- h) i Sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- i) i Sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- l) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

7.2 – Servizio assistenza Digital Assistance

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

7.2.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di assistenza che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

7.2.2. Prestazioni

Qualora l'Assicurato ravvisasse un guasto od un malfunzionamento ad uno degli apparecchi digitali del proprio parco dispositivi, dovrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica; laddove la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'Abitazione dell'Assicurato, tenendone a carico i costi di invio.

L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.

Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte durante il periodo di durata della Polizza e relativamente a:

- Notebook;
- PC Desktop;
- Tablet;
- Smartphone;
- iPhone;
- Stampanti;
- Fax;
- Pos;
- Router;
- Scanner.

7.2.3. Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, Terremoti, Fenomeni Atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'Assicurato;
- d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

7.3 – Servizio assistenza Pet Assistance

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

7.3.1. Oggetto e operatività dell'Assicurazione - Assistenza salute e benessere

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.3.2. Prestazioni – Assistenza salute e benessere", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro, **sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale Domestico**.

7.3.2. Prestazioni – Assistenza salute e benessere

1) Consulenza veterinaria

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale Domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2) Consulenza nutrizionista

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia del proprio Animale Domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito a:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- utilizzo di integratori,
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

3) Second opinion veterinaria

Nel caso in cui l'Animale Domestico di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

L'Assicurato accedendo al sito www.hdiassicurazioni.it alla pagina dedicata al prodotto "Globale Casa" potrà scaricare e utilizzare il "modulo" che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4) Consulenza legale

La Prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'Animale Domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

5) Invio pet sitter

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, subisse un Infortunio come da certificazione medica e nei 15 giorni successivi all'evento si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Animale Domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi del pet sitter **fino a un massimo di 10 giorni per 1 ora al giorno.**

La Struttura Organizzativa per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione.

7.3.3. Oggetto e operatività dell'Assicurazione – Assistenza in Viaggio

Le Prestazioni di assistenza, elencate al punto "7.3.4. Prestazioni – Assistenza in Viaggio", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro, **sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale Domestico**.

7.3.4. Prestazioni – Assistenza in Viaggio

1) Consulenza veterinaria in Viaggio

La Prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale Domestico verificatosi durante un Viaggio necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2) Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia

La Prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale Domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di

indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

7.3.5. Limiti di età – Assistenza in Viaggio

L'Assicurazione è operante per Animali Domestici che abbiamo età non superiore a dieci anni. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

7.3.6. Estensione territoriale – Assistenza salute e benessere e Assistenza in Viaggio

Le Prestazioni sono erogabili per Sinistri verificatisi:

- per le Prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere: in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- per le Prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio: nel mondo intero, salvo diverse specifiche indicazioni.

7.3.7. Esclusioni – Assistenza salute e benessere e Assistenza in Viaggio

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
- b) guerre, atti di Terrorismo, Allagamenti. Alluvioni o Inondazioni, calamità naturali, Terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;
- f) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

8.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei Sinistri, la Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e al suo Nucleo Familiare per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati successivamente. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di Transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. "9.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese), territorialmente competente ai sensi dell'art. "9.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese".

8.2 – Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società.

Nell'ipotesi di Sinistro che coinvolga più Assicurati, la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

8.3 – Garanzie prestate – Opzione A: Immobile

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Le garanzie previste all'art. "8.1 – Oggetto dell'Assicurazione" sono operanti per i casi che si verificano negli ambiti di seguito identificati.

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'Abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in Polizza, per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel processo penale;
- ***sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a Euro 258,00 ed inferiore a Euro 51.000,00, ferma restando l'esclusione di cui alla lettera m) dell'art. "8.7 – Esclusioni".***

Nel caso di

- a) controversie contrattuali con il notaio per gli atti di compravendita di immobili, iscrizioni ipotecarie e mutui;
 - b) controversie contrattuali con fornitori e prestatori d'opera per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile;
- il valore in lite deve essere superiore a € 500,00;

- sostenere controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili indicati in Polizza;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque supportate dall'Assicurato.
- impugnazione all'autorità giudiziaria delle delibere assembleari condominiali. Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e quelle relative alle vertenze tra condomini. ***La garanzia opera con un limite di Massimale di Euro 5.000,00 per Sinistro.***
- la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato.

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile;

- opposizione avverso sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ad opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili direttamente utilizzati dagli Assicurati. La prestazione viene fornita agli Assicurati quali committenti dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie ***purché di importo determinato in misura superiore a Euro 200,00.***

Le garanzie possono essere estese all'immobile o parte di esso, costituente la seconda Abitazione direttamente utilizzata dall'Assicurato, purché identificato in Polizza.

8.4 – Garanzie prestate – Opzione B: Vita privata

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale, **con espressa esclusione della circolazione stradale**, per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 258,00 ed inferiore a Euro 51.000,00;
- sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese di difesa quando la sentenza è passata in giudicato.

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'Assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile;

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi in seguito ad incidenti stradali in cui gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;
- opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a Euro 200,00;
- ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimento di diniego o al silenzio in materia di inabilità e invalidità degli Assicurati.

8.5 – Garanzie facoltative relative all'Opzione B: Vita privata"

(operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

8.5.1. Estensione mondo

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia facoltativa è operante se l'acquisto è indicato sulla Scheda di Polizza ed è acquistabile in abbinamento all'Opzione B: Vita privata".

Sono coperte le spese per i Sinistri, insorti e che devono essere trattati in tutto il mondo. Le spese per i Sinistri insorti in paesi o in territori diversi da quelli indicati all'articolo Estensione territoriale verranno rimborsate nel limite di Euro 5.000,00.

Gli ambiti e le prestazioni in cui opera la presente garanzia facoltativa "Estensione mondo" sono esclusivamente quelli di seguito indicati; per gli altri ambiti e le altre prestazioni vale quanto riportato all'articolo disciplinate l'Estensione Territoriale.

Le garanzie vengono prestate per:

A) Ambito vita privata:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale per danni alla persona conseguenti a lesioni fisiche subite dall'Assicurato in conseguenza di malpractice medica. La prestazione opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.

B) Ambito viaggi e vacanze:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, come trasportato su qualsiasi mezzo purché in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso, nell'ambito di viaggi e vacanze;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali:
 - per il noleggio a breve termine di auto, scooter, moto, natanti da diporto, biciclette;
 - **per il trasporto di persone esclusivamente in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso;**
 - con agenzie turistiche, tour operator e/o strutture alberghiere per servizi acquistati dall'Assicurato, **purché il valore in lite sia superiore ad Euro 500,00;**
 - con l'organizzatore di escursioni turistiche effettuate durante un viaggio e/o una vacanza.
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni **a seguito di incidente stradale avvenuto alla guida di auto, scooter, moto, biciclette, purché in presenza di contratto di noleggio a breve termine.**

C) Ambito web:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, comprese le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico), **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00;**
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet dell'Assicurato indicato sulla Scheda di Polizza, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web, **se il valore in lite è pari o superiore a Euro 200,00;**
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni commessi tramite l'utilizzo del web.

8.5.2. Atti di volontaria giurisdizione

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

La garanzia facoltativa è operante se l'acquisto è indicato sulla Scheda di Polizza ed è acquistabile in abbinamento all' "Opzione B: Vita privata".

Le garanzie vengono prestate per:

- presentare ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.
La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia **a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi**. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un **unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:**
 - a) la separazione consensuale si sia verificata in **vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da ARAG;**
 - b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;**Il Sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto **il Massimale di Polizza per Sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;**
- proporre istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
- proporre istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto;
- presentare ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

8.6 – Garanzie prestate – Opzione C: Lavoro dipendente

(operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nella veste di lavoratori dipendenti, **con l'esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione**, per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga dell'art. "8.7 – Esclusioni" lettera b), la garanzia opera, laddove previsto anche in sede amministrativa (ricorsi al T.A.R.);
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. **Questa prestazione non opera per gli amministratori ed i dipendenti pubblici.**

8.7 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, navi e natanti da di porto o aeromobili;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- l) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione assicurata;
- m) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- n) per i Sinistri derivanti da contratti che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei Contraenti;
- o) per vertenze di qualsiasi natura nei confronti della Società, delle sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile e degli amministratori delle medesime;
- p) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- q) per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica o della professione di ostetrica;
- r) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- s) per adesione ad azioni di classe (class action);
- t) per casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- u) per la difesa penale per abuso su minori.

8.8 – Validità delle garanzie

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio, dopo un precedente contratto, **il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.**
- trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

La garanzia si estende ai Sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. "9.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese" entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

8.9 – Massimale

Le garanzie previste dalla presente Polizza vengono prestate fino al Massimale indicato in Polizza per Sinistro, senza limite per anno assicurativo.

8.10 – Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante:

- 1) nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i Sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- 2) in tutte le altre ipotesi, per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- 3) nell'ipotesi della garanzia opzionale "Estensione mondo", per i Sinistri che avvengono in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea – Regno Unito – Svizzera – Liechtenstein – Principato di Monaco – Città del Vaticano – Repubblica di San Marino.

9. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

9.1 – Norme valide per tutte le sezioni assicurate

9.1.1. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia di Sinistro può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:

A mezzo telefono al numero verde:	800.23.31.20
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
A mezzo posta elettronica indirizzata a:	sinistri@hdia.it
A mezzo posta elettronica certificata , solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a:	hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
Rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800.542.002 , oppure nei modi previsti dall'articolo "9.4.1. Obblighi specifici"	
Per la Sezione Tutela Legale i Sinistri possono essere denunciati oltre che alla Società, direttamente ad ARAG SE a mezzo fax al numero 045.82.90.557 o posta elettronica indirizzata a: denunce@arag.it , oppure nei modi previsti dall'articolo "9.5 - Norme valide per la sezione Tutela legale"	
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 800.23.31.20 oppure al proprio Intermediario	

9.1.2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, *il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, *la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.*

Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

9.1.3. Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate ai punti A, B e C dell'art. "4.1 – Oggetto dell'Assicurazione".

9.2 – Norme valide per le sezioni Incendio All Risks e Furto

9.2.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere, sporgere denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria entro i cinque giorni successivi all'evento. Copia della denuncia deve essere trasmessa tempestivamente alla Società;
- denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento;
- conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

9.2.2. Determinazione del danno

L'ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per Fabbricato e Contenuto e secondo i seguenti criteri:

- si stima il Valore a Nuovo;

- si stima il Valore allo Stato d'Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio;
- si determina l'eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il **supplemento d'indennità**.

Quando è dovuto il supplemento d'indennità, si procede con l'indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d'Uso. ***Il pagamento del supplemento è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:***

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro **30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo si verifichi entro **12 mesi** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell'art. "9.2.6. Mandato dei periti";
- in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società. In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile, determinato in base alle condizioni del presente articolo, e comunque mai superiore alla Somma Assicurata.

Fermo quanto stabilito dall'art. "9.2.4. Assicurazione Parziale", si conviene che:

- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
- qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d'Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, ***il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;***
- ***qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d'Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto;***

In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Relativamente al Contenuto, si conviene che:

- a) Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici:
- se trattasi di beni funzionanti e reperibili sul mercato, il Valore a Nuovo verrà riconosciuto soltanto per i beni acquistati ***da non più di 24 mesi***, riconoscendosi negli altri casi il Valore allo Stato d'Uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, garanzia, fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
 - se trattasi di beni fuori catalogo ma funzionanti ed utilizzabili, si farà riferimento al prezzo di acquisto più basso disponibile sul mercato per apparecchi quanto più assimilabili od equivalenti per prestazione e caratteristiche rispetto al catalogo del produttore o di analoghi marchi;
 - se trattasi di beni fuori uso od inutilizzabili al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.
- b) Oggetti Pregiati, oggetti d'arte o di antiquariato, Gioielli e Preziosi, Collezioni, oggetti fuori uso od inservibili diversi da Apparecchiature Elettroniche ed Elettrodomestici, capi di vestiario, biancheria personale o di casa:
- non è previsto in alcun caso il Valore a Nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro. In particolare, per le Collezioni la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, ***escluso qualsiasi deprezzamento della Collezione stessa o di sue parti***,

Se l'Assicurazione è prestata al Valore a Nuovo, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Se l'Assicurazione è prestata al Valore allo Stato d'Uso, l'Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.

Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese sostenute per le procedure di legge relative all'ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi.

Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:

- l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, ***fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.***

9.2.3. Indennità per differenziale storico artistico

Nel caso in cui il Fabbricato sia assicurato come bene avente interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e che ciò risulti dall'iscrizione alla conservatoria dei registri immobiliari, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini dei Polizza,

pagherà un'indennità a copertura del differenziale storico artistico.

L'indennità comprende le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle parti di Fabbricato che risultino danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od al ripristino di dette parti;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle parti distrutte, secondo la Tipologia Costruttiva accertata al momento del Sinistro, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Qualora si dimostrassero tecnicamente impossibili il restauro, il ripristino, il rimpiazzo o la ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le Cose danneggiate o distrutte avevano al momento del Sinistro, si terrà conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società corrisponderà l'indennità solo se le spese sopra definite risulteranno effettivamente sostenute entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Dall'indennità dovuta si dedurranno eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedessero al restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione delle parti di Fabbricato distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà il Sinistro secondo il normale disposto dell'art. "9.2.2. Determinazione del danno".

Nessuna ulteriore indennità, oltre quella già corrisposta, sarà dovuta dalla Società qualora, dopo che l'Assicurato abbia ripristinato, restaurato e/o ricostruito le Cose colpite dal Sinistro, si verificasse un intervento dell'Autorità che imponesse la demolizione di quanto già eseguito ed il susseguente rifacimento secondo criteri definiti dalla medesima.

La presente indennità è corrisposta esclusivamente se il Fabbricato è assicurato nella forma a Valore Intero ed entro il Limite di Indennizzo stabilito all'art. "4.7 - Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie".

9.2.4. Assicurazione parziale

Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell'art. "9.2.2. Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più categorie assicurate, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna categoria assicurata relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre categorie assicurate.

Il presente articolo non si applica alla Sezione Furto ed alle coperture assicurative prestate a Primo Rischio Assoluto.

9.2.5. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.

9.2.6. Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;***
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;***
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;***
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;***
- procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all'art. "9.2.2. Determinazione del danno" e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento di indennità.***

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

9.2.7. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00.

L'acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'importo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.

Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell'anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di

gradimento della Società a garanzia della restituzione dell'importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all'Indennizzo.

9.2.8. Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, salvo che:

- a) alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
- b) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
- c) vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

9.2.9. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

9.2.10. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

La presente condizione si applica soltanto alla sezione Incendio All Risks.

9.2.11. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

9.2.12. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9.2.13. Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

(valida solo per la Sezione Furto)

In caso di Sinistro le Somme assicurate ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti. In tal caso non è prevista una restituzione dei Premi già corrisposti. L'Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento di un'integrazione di Premio.

Per uno o più Sinistri accaduti nello stesso Periodo di Assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla Somma Assicurata.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, oppure l'Assicurato non accettasse le condizioni di reintegro, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto calcolato sulle Somme assicurate residue

9.2.14. Recupero delle Cose assicurate

(valida solo per la Sezione Furto)

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le Cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

9.3 – Norme valide per la sezione Responsabilità civile

9.3.1. Obblighi specifici

L'Assicurato o il Contraente devono:

- a) informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- b) astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

9.3.2. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si precisa che per i procedimenti obbligatori di mediazione, la Società non può essere delegata alla partecipazione ed ogni eventuale accordo raggiunto dalle Parti o costo sostenuto per il procedimento, non avrà alcun effetto nei confronti della Società e non sarà oggetto di rimborso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ***entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.***

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

9.4 – Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, ***previa attivazione della Struttura Organizzativa*** con le modalità previste.

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società Organizzatrice ed Erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

9.4.1. Obblighi specifici

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- per telefono al numero verde: **800.542.002**
- per telefono al numero: **02.58.28.66.71**
- per fax: **02.58.47.72.01**
- per telegramma indirizzato a: **Europ Assistance Italia S.p.A.
Via del Mulino, 4
20057 Assago (MI)**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome;
- il numero della Polizza;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9.5 – Norme valide per la sezione Tutela legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Società Europea)** con sede in **Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)**, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: **+39 045.82.90.411**
- Mail per invio nuove denunce di Sinistro: **denunce@ARAG.it**
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: **+39 045.82.90.557**
- Mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **sinistri@ARAG.it**
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **+39 045.82.90.449**

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di Gestione e Liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

9.5.1. Obblighi specifici

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio.

L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i

documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

L'Assicurato ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.

L'Assicurato deve comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio e dare avviso dei Sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

9.5.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandare la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, **ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.**

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'albo:**

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente **dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

9.5.3. Restituzione delle spese anticipate

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo;

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

9.5.4. Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

9.5.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'"Opzione A: Immobile", in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. P5811 – Ed. 01/2022

